3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 novembre 2010** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. **86.**

Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro . . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2009, n. **88/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell`infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti . . . . . Pag. 6

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2009, n. **25.**

Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15. . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. **26.**

Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali. . . . . Pag. 13

REGOLAMENTO REGIONALE 27 ottobre 2009, n. **9.**

Norme di attuazione della legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente). Pag. 23

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. **10.**

Modificazione al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni). . Pag. 26

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. **21.**

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione Pag. 27

REGIONE SICILIA

LEGGE 27 ottobre 2009, n. **10.**

Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. . . . . Pag. 28

LEGGE 17 novembre 2009, n. **11.**

Crediti di imposta per nuovi investimentii e per la crescita dimensionale delle imprese . . . . . Pag. 28

LEGGE 29 dicembre 2009, n. **13.**

Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010. . . . . . Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 dicembre 2009, n. **12.**

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione. . . . Pag. 35

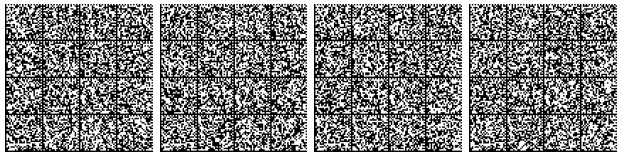

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2009, n. **14.**

Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante «Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana» . . . . . Pag. 38

RETTIFICHE

AVVISO DI RETTIFICA

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana). (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009 Parte Prima). . . . . . Pag. 42

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. **86.**

Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

Preambolo:

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *u)*, dello Statuto;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura);

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura);

Considerato quanto segue:

1. La Regione si impegna, adottando la presente legge, a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare il fenomeno dell'usura, considerandolo come una delle offese più gravi alla dignità della persona, e ad assicurare, mediante l'educazione all'uso consapevole del denaro, condizioni di sviluppo economico della Toscana in un contesto di giustizia sociale e di contrasto alla illegalità, anche in situazioni di crisi;

2. Per avviare politiche dirette al contrasto del fenomeno dell'usura, anche a livello di interventi di carattere sociale, occorre porre le condizioni volte a prevenire il progressivo indebitamento delle famiglie e ad ostacolare l'attenzione della criminalità organizzata per le imprese;

3. Risulta di fondamentale importanza l'attività svolta in questi anni dai soggetti dedicati alle iniziative di prevenzione del fenomeno dell'usura ai sensi dell'art. 15 della legge 108/1996, come i Confidi e la «Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura», la quale, attraverso i centri di ascolto, fornisce informazioni e supporto alle persone e alle imprese, affinché possano superare gravi situazioni di difficoltà finanziarie;

4. Con la presente legge si coinvolgono, nella fondamentale attività di prevenzione, tutte le realtà che nel territorio toscano si occupano del fenomeno usura, sia enti pubblici che soggetti privati, comprese le realtà associative, in modo da utilizzare tutte le sinergie per far emergere il fenomeno e contrastarlo in modo efficace;

5. Come strumenti necessari a prevenire fenomeni di usura la presente legge afferma il ruolo essenziale delle iniziative informative ed educative in grado di favorire una cultura della «legalità del denaro» per tutta la cittadinanza;

6. Che occorre altresì una rete regionale condivisa di prevenzione, di primo intervento e sostegno alle persone a rischio di usura, alle vittime e alle loro famiglie, attraverso la creazione di un sistema informativo e di ascolto volto ad alleviare situazioni di difficoltà e ad indirizzare le persone in modo diretto verso gli strumenti più efficaci;

7. Che è opportuno favorire lo studio e il monitoraggio degli interventi, sia per ottenere un profilo conoscitivo del fenomeno sia per valutare l'incidenza che l'offerta di opportunità e di possibilità messa a disposizione dai centri di ascolto ha sulla sua diminuzione o proliferazione;

8. Per un'efficace attività di contrasto appare essenziale che la rete regionale dei soggetti che si occupano del fenomeno avvii uno studio e un monitoraggio costante dei dati e della documentazione di cui possono venire a conoscenza, in modo da individuare gli strumenti più idonei a far emergere un fenomeno che vive sommerso, in condizioni di assoluta oscurità;

9. Il ruolo della Regione, con la presente legge, è quello di valorizzare anche le iniziative e di stimolare le progettualità espresse dai comuni o dal mondo delle associazioni;

10. Il gruppo di coordinamento istituito dalla legge, senza competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, è volto ad esercitare funzioni istruttorie per gli atti più importanti di competenza regionale ed è un momento significativo di visione integrata con apporti anche esterni all'amministrazione regionale;

si approva la presente legge:

Art. 1.

Finalità ed oggetto

1. La Regione, anche in collaborazione con il sistema delle autonomie locali e con le amministrazioni dello Stato, favorisce e sostiene l'educazione all'uso consapevole del denaro e promuove le iniziative di prevenzione e di contrasto nei confronti dell'usura e degli altri fenomeni criminali ad essa correlati, anche attraverso la formazione di specifiche figure in ciò specializzate.

2. La Regione riconosce l'importanza del coinvolgimento dei servizi sociali, del mondo del credito e della finanza al consumo, delle grandi reti di vendita, delle scuole, delle categorie economiche e dei sindacati, del volontariato organizzato e delle associazioni dirette all'attività di prevenzione e di aiuto alle vittime dei fatti criminosi derivanti dalle violazioni di cui agli articoli 629, 640 e 644 del codice penale, nel favorire uno sviluppo economico e sociale improntato ai valori della sicurezza e della legalità.

3. Al fine di valorizzare a livello regionale le risorse istituzionali, economiche, culturali e sociali organizzandole in sistema di prevenzione dell'usura e per semplificare e velocizzare l'accesso alle informazioni e alle iniziative di contrasto da parte dei cittadini, imprese e altri soggetti privati, la Regione, con la presente legge:

a) estende le iniziative informative ed educative sull'uso consapevole e sul valore del denaro;

b) sviluppa la rete dei soggetti impegnati nel contrasto e nella prevenzione, attraverso la creazione di una rete integrata di sportelli a supporto di un sistema informativo condiviso ed unitario;

c) predispone gli strumenti per lo studio e il monito-raggio del fenomeno sul territorio regionale.

Art. 2.

Iniziative informative ed educative

1. La Regione promuove, coordinandosi con gli enti locali e, previa intesa, con le amministrazioni centrali competenti, ed anche autonomamente, iniziative informative e conoscitive sugli strumenti di contrasto e prevenzione all'usura:

a) della stessa Regione e dello Stato;

b) delle fondazioni già finanziate dalla Regione e presenti nel territorio con una rete di sportelli;

c) del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e dei fondi speciali costituti dai Confidi da esso finanziati;

d) delle associazioni di categoria e del volontariato;

e) dei servizi offerti dalle iniziative di microcredito e delle altre iniziative di facilitazione alle imprese.

2. La Regione promuove altresì iniziative informative sulle attività di:

a) sostegno all'imprenditoria giovanile;

b) sostegno all'imprenditoria femminile;

c) promozione dell'avvio di iniziative imprenditoriali.

3. La Regione promuove e realizza iniziative:

a) di educazione al consumo e all'uso consapevole del denaro;

b) informative ed educative di cui alla lettera *a)* negli istituti scolastici anche mediante collaborazioni con l'Ufficio scolastico regionale;

c) di coordinamento con gli strumenti e le attività di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

d) di formazione presso le associazioni di categoria, le associazioni rappresentative dei lavoratori e quelle dei consumatori.

Art. 3.

Rete degli sportelli per la prevenzione dell'usura

1. Per favorire attività di assistenza e sostegno ai soggetti a rischio di usura, la Regione promuove una rete integrata di sportelli diffusi sul territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione provvede mediante:

a) il sostegno, mediante appositi contributi, agli sportelli delle associazioni e delle fondazioni di cui all'art. 15, comma 4, della legge n. 108/1996, iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura, aventi sede in Toscana e operanti sul territorio regionale;

b) le attività di raccordo con gli sportelli dei Confidi, di cui all'art. 15 della legge n. 108/1996, attivi sul territorio regionale;

c) la creazione di un sistema di pronto ascolto diffuso omogeneamente sul territorio regionale, integrando, tramite convenzione operativa:

1) gli sportelli dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*;

2) tutti gli sportelli degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche rivolti ai cittadini e alle imprese;

3) i punti di accesso assistito di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana);

4) le associazioni di volontariato e altre associazioni non lucrative, le associazioni di categoria e le associazioni rappresentative dei lavoratori, individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri indicati al comma 4;

5) le attività della Croce rossa italiana.

d) la realizzazione di un sistema informativo, in grado di integrare e mettere in rete le strutture e i soggetti di cui alla lettera *c)* presenti sul territorio regionale, nel rispetto della l.r. 1/2004 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. La Regione altresì:

a) promuove attività formative per gli operatori attivi nelle strutture di cui al comma 2, lettera *c)*;

b) predispone e mantiene l'infrastruttura di rete necessaria al sistema informativo di cui al comma 2, lettera *d)*, anche attraverso la rete telematica regionale toscana;

c) monitora le attività rilevanti il sistema della rete degli sportelli.

4. I criteri richiesti per i soggetti di cui al comma 2, lettera *c)*, numero 4), sono individuati, anche in modo alternativo, in:

a) omogenea finalità degli statuti con le finalità della presente legge;

b) presenza di adeguato organico e strutture tecnologiche;

c) disponibilità di ampie fasce di orario dedicato;

d) presenza sul territorio regionale.

Art. 4.

Studio e monitoraggio del fenomeno

1. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, promuove e realizza l'attività di raccolta dati mediante il sistema informativo di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*.

2. Per favorire l'emersione del fenomeno, la Regione promuove studi al fine di valutare la incidenza dell'usura nelle varie province.

3. Per le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto delle competenze statali, la Regione altresì monitora, indirizza e partecipa alle attività di studio sui dati relativi a:

a) accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese;

b) microcredito e prestito sociale;

c) orientamento al consumo e al credito, con particolare riferimento alle nuove attività imprenditoriali.

4. Al fine di favorire l'integrazione di tutti i soggetti coinvolti e di rendere più efficaci le azioni di contrasto al fenomeno, la Regione promuove, previa intesa, il coinvolgimento:

a) del Ministero dell' interno e degli uffici territoriali del governo, della Banca d'Italia, delle forze dell'ordine, nonché degli altri soggetti interessati;

b) degli organismi istituiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della Comunità Toscana);

c) dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), in ordine alle attività di ricerca, studio e monitoraggio inerente il credito.

Art. 5.

Interventi da parte dei comuni

1. La Regione sostiene, mediante specifici trasferimenti finanziari, i comuni, singoli o associati che promuovono ed attuano interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dell'usura e alle loro famiglie, anche nel caso in cui questi soggetti non esercitino un'attività imprenditoriale o libero-professionale.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, i comuni, in forma singola o associata, possono presentare, sulla base dei bandi annuali regionali, progetti aventi almeno uno dei seguenti contenuti:

a) comunicazione e informazione sugli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento;

b) assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime e alle loro famiglie;

c) assistenza legale e amministrativa all'accesso ai servizi socio-sanitari necessari a ridurre il danno subito e collaborazione professionale nelle attività amministrative connesse;

d) garanzia rispetto alle forniture dei servizi pubblici essenziali, quali luce, acqua e gas, anche attraverso la promozione di specifici protocolli di intesa con le aziende erogatrici dei servizi.

Art. 6.

Contributo per attività di prevenzione e sostegno alle iniziative contro l'usura e il racket

1. La Regione, nell'ambito delle finalità previste dalla presente legge, interviene ogni anno finanziariamente con iniziative assunte direttamente oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni.

2. Possono fare domanda le associazioni e le fondazioni aventi sede in Toscana e operanti sul territorio regionale di cui all'art. 15, comma 4, della legge n. 108/1996, iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

3. Possono altresì fare domanda i soggetti del terzo settore di cui all'art. 17, comma 2, della legge regionale 24 febbraio 2005, n 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, in alternativa:

a) hanno sede in Toscana;

b) sono iscritti, a livello nazionale, negli appositi elenchi prefettizi di cui all'art. 13, comma 2 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e sono operanti in Toscana.

4. La Giunta regionale disciplina, con apposita deliberazione, le modalità di erogazione dei contributi.

5. 1 contributi erogati ai sensi del presente articolo sono revocati, anche parzialmente, in ciascuno dei seguenti casi:

a) mancata o parziale realizzazione degli interventi per i quali il contributo è stato concesso;

b) destinazione del contributo a finalità diverse da quelle previste.

6. La Regione riconosce il ruolo della «Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura» sul territorio regionale e ne sostiene l'attività attraverso apposite convenzioni.

7. Per il primo anno di applicazione della legge i contributi di cui al presente articolo pari a € 101.000,00 sono destinati alle attività della «Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura».

Art. 7.

Coordinamento regionale

1. È istituito il coordinamento regionale per la prevenzione dell'usura, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, nominato ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); il coordinamento è composto da:

a) i dirigenti regionali responsabili delle strutture coinvolte;

b) i rappresentanti delle associazioni e fondazioni e dei Confidi, presenti nel territorio regionale ed iscritte negli appositi elenchi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 108/1996;

c) i rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Al coordinamento sono invitati a far parte i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo in Toscana, nonché i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle associazioni di categoria, delle associazioni rappresentative dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni di volontariato e delle categorie professionali interessate.

3. Il coordinamento svolge funzioni di consulenza nella materia oggetto della presente legge e la Giunta regionale se ne avvale per:

a) indicare gli indirizzi delle attività informative e formative della Regione di cui all'art. 2;

b) coordinare la rete degli sportelli di cui all'art. 3;

c) indirizzare le attività di cui all'art. 4;

d) individuare le linee di intervento di cui all'art. 5.

4. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento del coordinamento regionale.

5. La Regione effettua, almeno ogni due anni, una consultazione generale di tutti i soggetti coinvolti ai sensi della presente legge.

6. Il funzionamento del coordinamento non dà luogo a spese o oneri a carico della Regione.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette ogni due anni al Consiglio regionale una relazione documentata sulla attuazione della legge e sui risultati con essa conseguiti, con particolare riferimento a:

a) consistenza ed attività svolte dalla rete degli sportelli, con evidenziazione delle eventuali criticità riscontrate;

b) finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 6, e loro utilizzazione;

c) iniziative volte ad attivare il coinvolgimento dei soggetti esterni alla Regione di cui agli articoli 3 e 4;

d) elementi di conoscenza emersi dagli studi realizzati ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 3.

Art. 9.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati annualmente in € 551.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate alla UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2010-2012.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2010 e pluriennale a legislazione vigente 2010-2012 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

anno 2010:

in diminuzione:

UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per € 551.000,00;

in aumento:

UPT n. 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti», per € 551.000,00;

anno 2011:

in diminuzione:

UPB n. 741 «Fondi spese correnti», per € 551.000,00;

in aumento:

UPB n. 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti», per € 551.000,00;

anno 2012:

in diminuzione:

UPT741 «Fondi - spese correnti», per € 551.000,00;

in aumento:

UPT n. 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti», per € 551.000,00.

3. Le misure di cui agli articoli 3, comma 2, lettera *d)*, e 4, commi 2, 3, e 4, di competenza regionale sono finanziate, per l'anno 2010, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, con le risorse di cui al programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2007, n. 68 (Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010).

4. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 10.

Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 21 novembre 1996, n. 89 (Iniziative volte a prevenire il fenomeno dell'usura).

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 dicembre 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2009.

10R1156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2009, n. **88/R.**

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell`infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 novembre 2009;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2009, n. 1031;

Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 16 dicembre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2009, n. 1288;

Considerato quanto segue:

1. è necessario dare attuazione all'art. 4 della l.r. 32/2002 esplicitando e disciplinando la tipologia del nido aziendale quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o più enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti. Per questa tipologia di servizio educativo per l'infanzia è necessario individuare le caratteristiche strutturali e qualitative;

2. dall'esperienza maturata dall'applicazione della normativa in materia è inoltre emersa la necessità di introdurre norme di semplificazione relativamente all'autorizzazione e all'accreditamento, per i quali sono individuati i termini, trenta giorni o sessanta a seconda della complessità delle operazioni di verifica da effettuare da parte del soggetto competente, per la conclusione dei relativi procedimenti al fine di attuare i principi di parità di trattamento e trasparenza, previsti dalla normativa vigente, su tutto il territorio regionale;

3. occorre accentuare e rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza dei bambini e di qualità e flessibilità dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e alla progettazione pedagogica che devono tener conto delle esigenze legate allo sviluppo e al benessere dei bambini;

4. è opportuno individuare i servizi che non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi, i cosiddetti baby parking, che assicurano un servizio di custodia e si trovano allocati per lo più presso i centri commerciali e comunque sono attrezzati per consentire l'accoglienza e la permanenza temporanea dei bambini. Per tali servizi è rimandata ai comuni la disciplina che deve assicurare la tutela della sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini;

5. nell'ottica di sviluppare un sistema integrato di servizi, si provvede a rafforzare per i comuni le funzioni di gestione, di regolazione del sistema di rete, mediante il sistema di autorizzazione e di accreditamento, ed il monitoraggio della qualità e del sistema informativo;

6. con riferimento al sistema di educazione non formale dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e degli adulti si introducono norme più stringenti per i comuni in ordine alla trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni che vengono utilizzate dalla Regione ai fini della valutazione e programmazione degli interventi.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R/2003 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Classificazione dei servizi*). – 1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 4 della l. r. 32/2002, sono classificati in:

a) nido di infanzia;

b) servizi integrativi, articolati nel modo seguente:

1) centro dei bambini e dei genitori;

2) centro gioco educativo;

3) nido domiciliare;

c) nido aziendale.

2. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità.

3. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 è stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 47/R/ 2003

1. L'art. 9 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Caratteristiche e destinazioni degli edifici*) – 1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è separata da quella esterna.

2. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

3. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

4. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.

5. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste dal piano educativo.

6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali.».

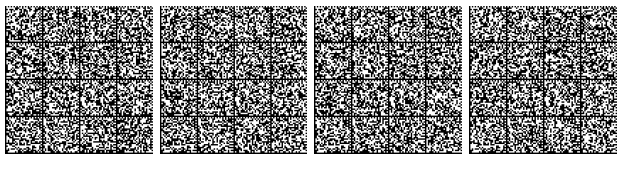

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 10 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Caratteristiche generali di qualità dei servizi*). – 1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

2. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.

3. È assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonché mediante la periodica verifica e valutazione delle attività e della qualità del servizio.

4. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, verificano il progetto educativo e organizzativo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul proprio territorio, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte ai bambini e alle famiglie, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi e di omogeneità ed efficienza organizzativa e gestionale.

5. I servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti e con i servizi sociali dei comuni.

6. I comuni definiscono i criteri per favorire l'accesso ai servizi educativi dei bambini che si trovano in un nucleo familiare in condizione di disagio sociale o economico.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 11 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo la lettera *k)* del comma 1 dell'art. 11 del d.p.g.r.. 47/R/2003, è aggiunta la seguente lettera: «k bis) titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 15 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 5 dell'art. 15 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente: «5. Il nido d'infanzia possiede una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi del comma 2.».

2. Il comma 7 dell'art. 15 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente: «7. Le aree indicate al comma 6 possono essere multifunzionali. In tal caso devono essere previste zone separate per il pranzo e per il riposo.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 16 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 16 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserita la seguente: «b bis) frequenza lunga antimeridiana e pomeridiana comprensiva del pasto.».

2. Il comma 5 dell'art. 16 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente: «5. Nel nido d'infanzia in cui risultino iscritti solamente bambini di età superiore a dodici mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni nove bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15, comma 2.».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 21 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 21 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Caratteristiche funzionali generali*). – 1. Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

2. Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.

3. Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.».

Art. 8.

Modifiche all'articolo 22 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. 47/R/2003, è aggiunta la seguente: «b bis) pranzo.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 22 del d.p.g.r. 47/R/2003, è aggiunto il seguente: «2 bis. Le aree indicate al comma 2, lettere *a)* e b bis) possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 23 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 3 dell'art. 23 del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente: «3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 24 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 del d.p.g.r. 47/R/2003, è aggiunto il seguente: «2 bis. La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore.».

Art. 11.

Sostituzione della Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La Sezione V del Capo I del Titolo 111 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE V

Nido domiciliare

Art. 25.

Caratteristiche generali

1. Il comune territorialmente competente autorizza, su richiesta del soggetto ospitante, il nido presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.

2. Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione.

3. Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ed ha le caratteristiche di stabilità e continuatività.

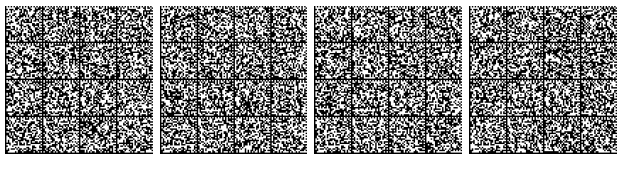

4. Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.

5. I comuni, singolarmente o in forma associata, verificano la conformità del servizio ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, nonché ad ulteriori requisiti o condizioni eventualmente stabiliti dai comuni stessi, e istituiscono, aggiornano e pubblicizzano gli elenchi degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.

Art. 26.

Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare

1. Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.

2. I comuni che promuovono il servizio di nido domiciliare organizzano corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità del servizio stesso.».

Art. 12.

Inserimento della Sezione V bis del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo la Sezione V del Capo I del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente Sezione:

«SEZIONE V BIS

Nido aziendale

Art. 26-*bis*

Standard di base e ricettività

1. Il nido aziendale, di cui all'art. 4 della l.r. 32/2002, è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

2. Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.

3. La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti. Nei comuni sotto i diecimila abitanti la ricettività minima del nido aziendale è ridotta a dieci bambini frequentanti.

4. Il nido aziendale può essere costituito:

a) in locali interni ad aziende pubbliche e private;

b) presso strutture direttamente pertinenziali o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse.

5. I nidi aziendali possono essere realizzati:

a) all'interno di locali o strutture già esistenti;

b) all'interno di locali o strutture di nuova costruzione.

6. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture esistenti, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste all'art. 26-*ter*.

7. Il nido aziendale collocato all'interno di locali o strutture di nuova costruzione, è tenuto al rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16.

8. I nidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del comune.

9. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

10. Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati agli articoli 11 e 12.

Art. 26-*ter*

Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti

1. Ai nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti per quanto non previsto dal presente art. si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16.

2. Lo spazio minimo disponibile per i bambini all'interno del nido aziendale, non è inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero di bambini, calcolati ai sensi dell'art. 15 comma 2.

3. Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino di cui al comma 2 sono quelli destinati alle attività di gioco e al riposo.

4. Se nell'area riservata ai servizi igienici non è presente la zona dedicata al cambio e alla pulizia dei bambini, la dimensione complessiva dei servizi igienici non è inferiore a 15 metri quadri.

5. Gli spazi di cui all'art. 14 comma 5, possono essere situati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscono comunque la funzionalità dell'attività.

6. In ogni nido aziendale deve essere presente un'area esterna a suo uso esclusivo, anche ricavabile in aree di verde pubblico non direttamente pertinenziali alla struttura, di superficie non inferiore agli spazi destinati al gioco e al riposo.

7. L'area esterna, di cui al comma 6, deve risultare accessibile, controllabile e attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

8. Nel caso in cui il servizio sia impossibilitato a disporre dell'area esterna di cui al comma 6, per la presenza di rischi per la salute e la sicurezza dei bambini, il comune rilascia l'autorizzazione soltanto dopo aver accertato tale impossibilità.».

Art. 13.

Sostituzione del Capo II del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003

1. 11 Capo II del Titolo III del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Capo II

Regime di autorizzazione e di accreditamento

SEZIONE I
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Art. 27.

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

1. I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti al capo I del presente titolo.

2. Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

Art. 28.

Procedimento di autorizzazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

3. Il comune territorialmente competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica:

a) il progetto educativo;

b) i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal capo I del presente titolo;

c) l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;

d) il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;

e) i requisiti soggettivi dell'educatore.

4. L'autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza oltre che per i casi disciplinati dai comuni, qualora:

a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;

b) il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati per il sistema informativo regionale, di cui all'articolo 29;

c) il soggetto gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

5. I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

6. I soggetti autorizzati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.

Art. 29.

Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia

1. I soggetti gestori di servizi educativi pubblici e privati autorizzati sono tenuti a trasmettere, al comune territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati previsti dalla Giunta Regionale relativi ai servizi educativi autorizzati, riferiti all'anno educativo in corso aggiornati al 31 dicembre.

2. I comuni inseriscono nel flusso informativo con il sistema informativo regionale tutti i dati riferiti ai servizi educativi per l'infanzia nell'ambito del territorio di competenza entro la data del 28 febbraio di ogni anno e, in caso di modifiche, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati stessi; il sistema assicura la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Nel caso in cui il comune territorialmente competente accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al comma 2 comporta per il comune gestore dei servizi educativi per l'infanzia la sospensione dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore dei servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Sezione II

Accreditamento

Art. 30.

Requisiti per l'accreditamento

1. I servizi educativi per l'infanzia per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.

2. I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:

a) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia;

b) la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;

c) l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;

d) l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;

e) l'esistenza di posti riservati per le emergenze.

3. I servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai comuni sono in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

4. I comuni territorialmente competenti assicurano un'idonea pubblicità delle attività e delle informazioni relative ai servizi accreditati.

5. I nidi domiciliari, di cui agli articoli 25 e 26, non sono soggetti all'accreditamento.

6. L'accreditamento è requisito necessario per l'accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.

Art. 31.

Disciplina dell'accreditamento

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.

2. Per i servizi di nuova realizzazione, che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, il termine indicato al comma 1 è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 2 la richiesta di accreditamento si intende accolta.

4. L'accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall'art. 30 comma 2.

5. I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale, al comune che ha rilasciato l'accreditamento una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al comune.

6. I comuni possono stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta.

7. I comuni, tenuto conto delle disposizioni previste nel presente regolamento, disciplinano:

a) i rapporti convenzionali con i soggetti gestori dei servizi accreditati;

b) i rapporti dei servizi accreditati con le strutture educative comunali;

c) le modalità di accesso ai servizi;

d) il sistema tariffario;

e) le modalità di controllo e accertamento della eventuale perdita dei requisiti ai fini della pronuncia di decadenza, nonché di revoca per violazione degli obblighi convenzionali.

Sezione III

Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 32.

Vigilanza e controllo dei comuni

1. Il comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l'infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l'autorizzazione o per l'accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

2. Il Comune dispone ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine

di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.

3. Il comune, avvalendosi del flusso informativo con il sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

4. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone la cessazione del servizio.

Sezione IV

Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia

Art. 33.

Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la primainfanzia, gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.

2. Gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per dieci anni ad uso diverso da quello per il quale è stato usufruito del finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o ad altro servizio sociale.

3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario deve restituire.».

Art. 14.

Abrogazione dell'articolo 34 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 34 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 15.

Modifica della rubrica del Titolo IV del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica del Titolo IV del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole «non formale» sono aggiunte le seguenti parole: «dell' infanzia,».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 35 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 35 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole «educazione non formale» sono aggiunte le seguenti: «dell'infanzia,».

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 36 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 36 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 36 (*Funzioni dei comuni nell'organizzazione delle reti locali*). – 1. I comuni, nella organizzazione delle reti locali:

a) svolgono le attività di cui art. 7, comma 1 valorizzando anche il ruolo degli organismi di supporto educativo;

b) gestiscono le procedure di adesione alle reti, classificando gli aderenti sulla base dei seguenti requisiti:

1) soggetti che, avendo nella propria missione istituzionale finalità educative, sono dotati di patrimoni culturali, ovvero svolgono attività di studio, di ricerca, di documentazione e divulgazione in campo letterario, scientifico, storico ed artistico, o promuovono attività nel campo delle tradizioni, del tempo libero, dello sport non agonistico;

2) soggetti che hanno nella propria missione istituzionale specifiche finalità educative e che, oltre a possedere i requisiti di cui al numero 1), dispongono anche di risorse educative consistenti in personale educativo in strutture logistiche appositamente attrezzate per attività di formazione;

3) soggetti, in possesso dei requisiti di cui al numero 1.), che operano specificamente nel campo dell'educazione degli adolescenti e dei giovani;

c) istituiscono sistemi di valutazione delle attività, sulla base delle metodologie indicate negli atti della programmazione regionale.

2. I comuni inseriscono altresì nel flusso informativo con il sistema informativo regionale, tempestivamente e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati a consuntivo relativi ai progetti ed alle attività di continuità educativa realizzati dai centri infanzia adolescenza e famiglia (CIAF) e i dati relativi ai servizi informagiovani situati nel loro territorio aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La Regione utilizza i dati, di cui al comma 2, per le proprie attività istituzionali di programmazione e valutazione degli interventi relativi all'educazione non formale, assicurando la ricomposizione informativa di cui all'art. 18 della l.r. 54/2009 e garantendo la pubblicità in via telematica delle informazioni la cui conoscenza sia utile ai cittadini, in osservanza dei limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).

4. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti al comma 2, comporta la sospensione del comune inadempiente dai finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, nel settore degli interventi di educazione non formale dell'infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, fino al 31 dicembre dell'anno successivo.».

Art. 18.

Norme transitorie

1. Le autorizzazioni e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento aiservizi educativi per l'infanzia pubblici e privati hanno validità fino al 31 dicembre 2010.

2. I comuni possono prevedere una deroga per i servizi educativi per la prima infanzia, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora i medesimi non risultino, per condizioni oggettive, adeguabili alle seguenti disposizioni:

a) art. 15, comma 5 e 7, come modificato dal presente regolamento;

b) art. 22, comma 2 bis, introdotto dal presente regolamento.

3. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le disposizioni previste dall'art. 33 come sostituito dal presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2009

MARTINI

10R1158

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2009, n. **25.**

Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 56 del 16 dicembre 2009)*

Il consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in armonia con il titolo V della Costituzione ed in conformità con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), detta norme attuative della parte terza dello stesso, con particolare riferimento alle procedure per l'approvazione, la revisione e l'aggiornamento del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 2.

Piano regionale di tutela delle acque - Contenuti e procedure di approvazione

1. Il Piano regionale di tutela delle acque, di seguito denominato Piano, costituisce, ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006, uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel medesimo art. 121, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'allegato 4 alla parte terza del decreto legislativo n. 152/ 2006.

2. La giunta regionale adotta il Piano nel rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 152/2006, secondo le procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria) ed in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

3. Il Piano è trasmesso al Ministero competente per materia ai sensi dell'art. 121, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 ed alle competenti Autorità di bacino per l'acquisizione del parere di cui all'art. 121, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006.

4. Il consiglio regionale approva il Piano entro sessanta giorni dall'acquisizione del parere di cui al comma 3.

Art. 3.

Aggiornamento e modifiche al Piano

1. Il Piano è aggiornato e revisionato ai sensi dell'art. 121, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 ogni sei anni.

2. Il Piano può comunque essere modificato e aggiornato in presenza di particolari e motivate esigenze. Le modifiche e gli aggiornamenti del Piano sono approvati nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2.

3. Il Piano ha efficacia fino all'approvazione del successivo.

4. Gli Ambiti territoriali integrati, di seguito denominati ATI, adeguano i Piani d'ambito, di cui all'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006, alle disposizioni contenute nel Piano di cui all'art. 2, nonché alle sue revisioni, aggiornamenti o modifiche, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle rispettive norme.

5. In caso di mancato adeguamento da parte dell'ATI, entro il termine di cui al comma 4, la giunta regionale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, diffida l'ATI ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a sessanta giorni.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il consiglio delle autonomie locali e dandone comunicazione al consiglio regionale.

Art. 4.

Norme regolamentari e atti della giunta

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 152/2006 ed in attuazione della presente legge, con appositi regolamenti, detta norme in materia di:

a) scarichi delle acque reflue;

b) riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

c) riduzione dell'inquinamento in zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;

d) utilizzazione agronomica:

1) degli effluenti di allevamento;

2) delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari;

3) delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);

4) dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

5) dei reflui delle attività di piscicoltura;

e) gestione degli impianti per il trattamento degli effluenti di allevamento e delle biomasse per la produzione di biogas e l'utilizzazione agronomica delle frazioni palabili e non palabili;

f) tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, nonché tutela delle aree di salvaguardia delle acque minerali naturali, di sorgente e termali disciplinate dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);

g) pianificazione del bilancio idrico e regolamentazione degli usi della risorsa idrica, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 152/2006;

h) raccolta, gestione e trasmissione dei dati riguardanti le risorse idriche e le modalità di accesso agli stessi, nonché del funzionamento del Centro di documentazione sulle acque di cui all'allegato 3 degli allegati alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006;

i) programmazione, raccordo e ottimizzazione dei controlli e conseguenti procedure in materia ambientale, ivi compresa l'individuazione dei soggetti deputati ai controlli ambientali.

Art. 5.

Sanzioni

1. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006, fermo quanto previsto dalla legge n. 574/1996 e salve le più gravi sanzioni previste per legge, in caso di mancato rispetto degli adempimenti ammi-

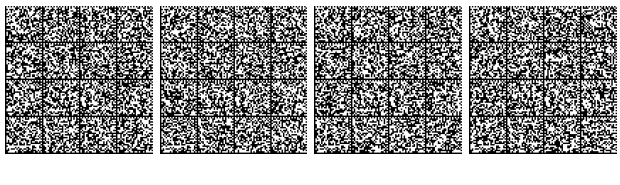

nistrativi e tecnici, degli obblighi e delle prescrizioni, contenuti nei regolamenti di cui all'art. 4, che specificano ed integrano la normativa di seguito indicata, si applicano le seguenti sanzioni:

a) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, numeri 1), 2), 3) e 5), (relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, nonché dei reflui delle attività di piscicoltura), che specificano ed integrano le norme contenute nel decreto legislativo n. 152/2006, nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, nella legge n. 574/1996 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

b) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti in materia di riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, che specificano ed integrano le norme contenute nella direttiva 91/ 676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nel decreto legislativo n. 152/2006 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

c) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti per l'utilizzazione agronomica delle sostanze prodotte dagli impianti per la produzione di biogas, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e)*, che specificano ed integrano le norme contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 e nel decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

d) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti per la riduzione dell'inquinamento da prodotti fitosanitari, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, che specificano ed integrano le norme contenute nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e nel decreto legislativo n. 152/2006, previa identificazione delle aree vulnerabili di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 152/2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila);

e) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti in materia di bilancio idrico, deflusso minimo vitale e contenimento dei prelievi, di cui all'art. 4, comma 1, lettera *g)*, che specificano ed integrano le norme contenute nel decreto legislativo n. 152/2006, comporta una sanzione amministrativa da euro 1.500 (millecinquecento) ad euro 15.000 (quindicimila);

f) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di risparmio idrico ovvero di uso improprio della risorsa idrica, con riferimento alla legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), comporta, previa emanazione del regolamento previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 5/2006, una sanzione amministrativa da euro 600 (seicento) ad euro 6.000 (seimila).

2. L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 1, spetta alle province o, nel caso di scarichi in pubblica fognatura, agli ATI. Le somme derivanti dai proventi di tali sanzioni amministrative sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate al finanziamento di interventi infrastrutturali ed opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La giunta regionale provvede alla ripartizione delle somme riscosse per gli interventi di prevenzione e di risanamento con apposito piano di riparto.

Art. 6.

Ulteriori sanzioni e controlli

1. Nel caso di violazione delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, in aggiunta alle sanzioni ivi previste, è comminata la sanzione ulteriore dell'esclusione dalla liquidazione dei benefici previsti nel Piano di sviluppo rurale e da qualsiasi altro contributo erogato dalla regione anche per conto di altri soggetti pubblici.

2. Qualora gli ATI non raggiungano, entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'apposito regolamento, ovvero non mantengano negli anni successivi l'efficacia del bilancio idrico di ATI, la regione provvede a:

a) non concedere contributi finanziari per nuovi interventi di adduzione o captazione;

b) aumentare, per almeno il doppio, il canone di concessione delle acque pubbliche per uso idropotabile.

3. Gli ATI, per le attività di controllo e valutazione sul ciclo delle acque, si avvalgono del supporto e della consulenza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), previa stipula di apposita convenzione che regoli anche gli aspetti economici, da redigere su schema approvato dalla giunta regionale.

Art. 7.

Delega di funzioni alle province

1. Sono attribuite alle province di Perugia e Terni le competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 99/1992, nonché l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 5, comma 2.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Le sanzioni di competenza regionale di cui all'art. 5 sono introitate nell'unità previsionale di base 1.01.002 denominata «Proventi per trasgressioni» del bilancio di previsione 2009 parte entrata (cap. 501 n. 1).

2. Al finanziamento degli interventi infrastrutturali e delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei si provvede con gli stanziamenti predisposti nell'unità previsionale di base 05.2.003 denominata «Attività ed interventi per la tutela ed il risanamento delle acque» del bilancio di previsione 2009 parte spesa (cap. 8569 n. 1).

3. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 2 si provvede con gli introiti delle sanzioni di cui al comma 1. L'iscrizione degli stanziamenti in bilancio è subordinata all'applicazione delle sanzioni e la loro utilizzazione è subordinata all'accertamento della corrispondente entrata.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 61 dello statuto, verifica l'attuazione della presente legge e valuta gli effetti della politica pubblica in riferimento alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla corretta gestione delle risorse idriche.

2. A tal fine, a partire dal mese di marzo 2011 e, successivamente con cadenza annuale, la giunta presenta al consiglio regionale una relazione che illustra le misure adottate in attuazione del Piano regionale di tutela delle acque. In particolare la relazione evidenzierà i seguenti aspetti:

a) il livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai sistemi di depurazione in ambito civile, industriale e zootecnico;

b) lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici significativi e dei corpi idrici a specifica destinazione della regione;

c) il trend degli elementi inquinanti nelle zone vulnerabili.

3. A partire dal mese di marzo 2012 e, successivamente con cadenza annuale, la giunta presenta al consiglio regionale una relazione di sintesi che illustra i risultati del monitoraggio previsto nel Piano regionale di tutela delle acque - parte III, sezione IX, paragrafo 2.3., confrontando i risultati attesi e quelli raggiunti in relazione all'obiettivo generale

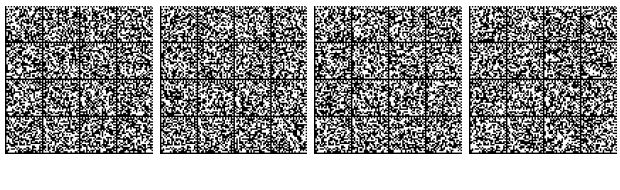

che, entro il 31 dicembre 2015, prevede il raggiungimento dello stato ambientale «buono» per ciascun corpo idrico.

4. La giunta regionale, nei modi e nei tempi di cui al comma 3, rende conto al consiglio regionale di come le azioni di informazione, divulgazione, educazione ambientale, formazione ed assistenza tecnica rivolte a tutti gli ambiti regionali e produttivi, associazioni, istituzioni e cittadini sono servite a stimolare l'impegno soggettivo e collettivo alla gestione dell'ambiente in una logica di modello sociale sostenibile.

5. Il consiglio regionale prevede forme partecipative di divulgazione e condivisione dei risultati ottenuti in relazione alla valutazione della politica pubblica.

Art. 10.

Norme transitorie finali

1. Nelle materie indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del comma 1 dell'art. 4, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 1, si applicano, ove presenti, le relative disposizioni regionali contenute in atti della giunta, in quanto compatibili con la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 152/ 2006 e dalla presente legge.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 61, comma 3 e dall'art. 114, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, sono escluse dagli obblighi di cui al medesimo art. 114, le opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi.

Capo II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18 FEBBRAIO 2004, N. 1, 23 DICEMBRE 2004, N. 33 E 22 OTTOBRE 2008, N. 15

Art. 11.

Integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1

1. All'art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. I comuni, dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33), subordinano il rilascio del certificato di agibilità, negli edifici di nuova costruzione, alla verifica dell'adozione di tutte le misure previste dal medesimo regolamento.

6-*ter*. Dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all'art. 13 della legge regionale n. 5/2006, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono prevedere le misure indicate dal medesimo regolamento.».

Art. 12.

Modifica all'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale), è sostituito dal seguente:

«3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15

1. La lettera *c)* del comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), è abrogata.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2008 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le concessioni e le licenze annuali di derivazione di acque pubbliche, rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge, devono prevedere nei rispettivi disciplinari d'uso, in relazione alle zone di frega, il divieto di derivazioni idriche per il periodo di due mesi dalla data dell'istituzione del vincolo.».

3. La lettera *u)* del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 15/2008 è sostituita dalla seguente:

«*u)* da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 22 e per chi viola i divieti previsti dall'art. 15, comma 3, lettera *d)*;».

4. La lettera *x)* del comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 15/2008 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, 10 dicembre 2009

LORENZETTI

10R1205

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. **26.**

Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 58 del 30 dicembre 2009)*

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in armonia con i principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché con i principi del diritto internazionale e del diritto comunitario in materia di diritti sociali della persona, disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. In particolare la presente legge disciplina l'esercizio della funzione sociale, la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi sociali nella Regione in zone territoriali adeguate nonché la loro integrazione con le politiche ed il sistema dei servizi sanitari e dei servizi educativi, dell'ambiente, dell'avviamento al lavoro e del reinserimento nelle attività lavorative, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni e, in genere, tutte le politiche ed i settori di intervento rilevanti per le politiche sociali. Definisce, altresì, gli indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, per l'affermazione dei diritti e dei doveri sociali di cittadinanza e della responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale.

3. Il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è finalizzato a realizzare una rete di opportunità e di garanzie orientate allo sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti

di vita delle persone e delle famiglie, all'esercizio di una cittadinanza attiva.

4. L'ordinamento dei servizi sociali si informa, in via prioritaria, ai seguenti principi:

a) universalità degli interventi diretti alla generalità della popolazione ed omogeneità nel territorio dei livelli essenziali di assistenza sociale di seguito denominati LIVEAS;

b) presa in carico unitaria delle problematiche delle persone e delle famiglie;

c) centralità dell'azione promozionale volta a sviluppare l'autonomia sociale dei singoli e della comunità;

d) preferenza e valorizzazione della scelta della domiciliarità nella risposta ai bisogni e nel rispetto del generale diritto di libera scelta degli utenti;

e) esclusione della monetizzazione dei servizi ove non finalizzata ad una più efficace risposta al bisogno;

f) attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale intesa quale partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla funzione sociale, ai sensi dell'articolo 118, comma 4 della Costituzione;

g) valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;

h) promozione delle solidarietà e della coesione sociale;

i) sviluppo delle reti comunicative, quale fattore di integrazione e di autogoverno dei soggetti.

5. I destinatari delle prestazioni sociali sono riconosciuti e sostenuti dalla Regione, dagli enti dalla stessa dipendenti e dagli enti locali, nell'ambito della funzione sociale, anche quali portatori di risorse ed elementi attivi nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali.

Art. 2.

Destinatari delle prestazioni sociali

1. Sono destinatarie delle prestazioni sociali di cui alla presente legge tutte le persone residenti o domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale e le loro famiglie. Le prestazioni sociali si estendono, altresì, alle persone occasionalmente o temporaneamente presenti in Umbria allorché si trovino in condizioni di difficoltà tali da non consentire l'intervento da parte dei servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, salvo rivalsa in base alla normativa vigente.

TITOLO II

SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 3.

Il comune

1. Il comune è titolare delle funzioni in materia di politiche sociali e concorre alla formazione degli atti di programmazione regionale in materia di politiche sociali, promuove sul proprio territorio l'attivazione ed il raccordo delle risorse pubbliche e private, aventi o non aventi finalità di profitto, per la realizzazione di un sistema articolato e flessibile di promozione e protezione sociale attraverso interventi, attività e servizi sociali radicati nel territorio e organizzati in favore della comunità.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative in forma associata tramite gli Ambiti territoriali integrati, di seguito denominati ATI, istituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione). L'ATI esercita le funzioni e provvede alla erogazione dei servizi sociali tramite la Zona sociale intesa quale articolazione territoriale corrispondente al territorio dei distretti sanitari istituiti ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale).

3. L'integrazione dei servizi di assistenza sociale con quelli sanitari è attuata mediante accordi di programma fra l'ATI e l'Azienda unità sanitaria locale competente.

Art. 4.

L'Ambito territoriale integrato

1. Gli ATI di cui all'articolo 3, comma 2 esercitano le funzioni in materia di politiche sociali ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 23/2007, della presente legge e della eventuale normativa adottata dai comuni.

2. In particolare ciascun ATI esercita le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l'accesso delle prestazioni e ne verifica il raggiungimento;

b) provvede al riequilibrio dell'offerta di interventi e servizi sociali sul territorio mediante l'assegnazione di apposite risorse;

c) provvede al rilascio dell'accreditamento e istituisce l'elenco delle strutture accreditate;

d) garantisce l'unitarietà degli interventi e degli adempimenti amministrativi, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività del sistema degli uffici della cittadinanza organizzate nelle Zone sociali.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate dagli ATI dal momento dell'adozione dei relativi atti di organizzazione. L'ATI esercita, altresì, le funzioni in materia di politiche sociali già esercitate da enti, consorzi, associazioni, conferenze e organismi comunque denominati.

4. L'ATI trasmette alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulle attività svolte dalle Zone sociali ricomprese nel territorio di competenza.

5. L'ATI definisce con proprio regolamento le modalità e i criteri per il funzionamento delle Zone sociali di cui all'articolo 3, comma 2 sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale che tengono conto dei principi di differenziazione ed adeguatezza e della autonomia organizzativa dei comuni.

6. Le attività socio sanitarie integrate, individuate dal Piano attuativo locale (PAL) e dal Programma attuativo territoriale (PAT) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, sono svolte da personale con adeguate competenze tecnico professionali in materia sociale a disposizione dell'ATI e da personale dipendente dalle Aziende unità sanitarie locali.

7. Gli ATI per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge si avvalgono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della l.r. 23/2007, delle risorse umane già a disposizione a qualunque titolo dei soggetti associativi dei comuni, soppressi al momento dell'istituzione dell'ATI. Gli ATI si avvalgono, inoltre, delle risorse umane messe a disposizione dai comuni appartenenti all'ATI stesso previa sottoscrizione di protocolli di intesa e previo accordo con le organizzazioni sindacali; gli ATI si avvalgono, altresì, delle strutture organizzative dei comuni, al fine di sopperire ad esigenze organizzative di carattere unitario. Gli ATI non possono, in ogni caso, procedere a nuove assunzioni di personale salvo quanto previsto all'articolo 50, comma 6.

8. L'ATI, per l'esercizio delle funzioni, adotta procedure unificate per più comuni appartenenti alla stessa Zona sociale o al territorio dell'ATI, anche individuando il comune che attua il relativo procedimento.

Art. 5.

La provincia

1. La provincia esercita le seguenti funzioni:

a) gestisce la formazione professionale secondo i piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto all'attività sociale secondo le indicazioni del Piano sociale regionale;

b) concorre alla realizzazione del sistema informativo sociale regionale mediante la raccolta di dati con particolare riferimento alle aree sociali strettamente connesse con il sistema dei servizi sociali, quali la formazione, l'occupazione e l'inserimento lavorativo delle fasce deboli;

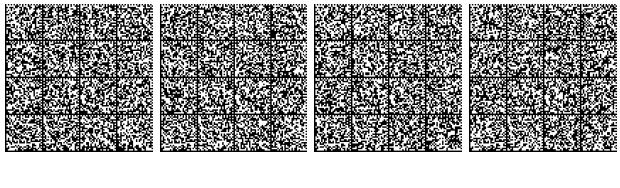

c) collabora con la Regione per la implementazione di un sistema di documentazione delle conoscenze e delle esperienze attinenti le attività di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 6.

La Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica dell'attuazione a livello territoriale. Disciplina l'integrazione degli interventi sociali e provvede, in particolare, all'integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche sociali abitative.

2. La Regione, in particolare:

a) ripartisce le risorse del Fondo sociale regionale, del Fondo nazionale per le politiche sociali e degli altri Fondi nazionali del settore sociale;

b) effettua il controllo delle risorse di cui alla lettera *a)*;

c) vigila sulla effettiva realizzazione dei LIVEAS di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a)* e di cui al comma 3;

d) verifica l'attuazione del Piano sociale regionale con riferimento agli obiettivi, alle priorità, allo stato dei servizi, alla qualità degli interventi ed ai progetti sperimentali e dei Piani sociali di zona;

e) adotta atti di indirizzo e di coordinamento nella materia oggetto della presente legge, per salvaguardare esigenze di carattere unitario nel territorio regionale.

3. La Regione definisce, nei limiti delle risorse disponibili, gli ulteriori LIVEAS di cui all'articolo 8, comma 4, lettera *g)* rispetto a quelli individuati dalla legislazione statale. Garantisce, comunque, un sistema unitario di offerta di servizi e prestazioni sociali nelle aree di intervento di cui all'articolo 31, comma 2.

4. La Regione promuove periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, incontri partecipativi con i soggetti sociali che concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 7.

Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328) sono inserite nel sistema pubblico di programmazione, progettazione e attuazione dei servizi e degli interventi sociali.

2. Le funzioni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona si realizzano, prevalentemente, attraverso la produzione e l'offerta dei servizi e interventi sociali e socio sanitari.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Art. 8.

Piano sociale regionale

1. Il Piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità sociali, la soglia territoriale ottimale per la programmazione e la gestione degli interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione.

2. Il Piano sociale regionale individua i principali fattori di sviluppo e di rischio come elementi di orientamento per gli interventi di area sociale nelle materie di competenza regionale.

3. Il Piano sociale regionale si integra con il Piano sanitario regionale, in particolare per le prestazioni socio sanitarie di cui all'articolo 16; esso stabilisce le modalità e gli strumenti per l'integrazione con le altre politiche del welfare e con le altre politiche e piani di settore.

4. Il Piano sociale regionale in particolare definisce:

a) la dotazione essenziale ed unitaria del sistema di offerta dei servizi sociali territoriali;

b) le tipologie di servizio con particolare riferimento ai servizi sociali innovativi;

c) gli indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi sociali;

d) le modalità di verifica sullo stato dei servizi e la qualità degli interventi mediante un apposito sistema di indicatori;

e) i criteri e le modalità per l'individuazione dei rappresentanti all'interno del Tavolo zonale di concertazione di cui all'articolo 13;

f) gli standard di figura e di percorso formativo per gli operatori impegnati nelle attività e nei servizi sociali di cui alla presente legge;

g) gli ulteriori LIVEAS di cui all'articolo 6, comma 3.

5. Il Piano sociale regionale individua il rapporto fra uffici della cittadinanza e popolazione residente che deve essere assicurato su tutto il territorio regionale.

6. Il Piano sociale regionale è adottato dalla Giunta regionale previo espletamento delle procedure di concertazione di cui alla normativa vigente ed è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione. Eventuali modifiche ed adeguamenti del Piano sociale regionale sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio regionale. Il Piano ha validità triennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.

Art. 9.

Indirizzi per la predisposizione dei Piani sociali di zona

1. Ciascun ATI, sulla base della rilevazione dei bisogni effettuata dalle Zone sociali, adotta un atto di indirizzo, con particolare riferimento ai servizi sociali interzonali, contenente indicazioni al fine di garantire la necessaria omogeneità nella definizione dei Piani sociali di zona e nell'offerta dei servizi, equità nella distribuzione territoriale delle risorse e il raccordo con le altre politiche locali. In particolare l'atto di indirizzo tiene conto, ai fini dell'integrazione socio sanitaria, del Piano attuativo locale di cui all'articolo 4, comma 6. L'atto di indirizzo ha valenza triennale.

2. Nell'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1 ciascun ATI tiene anche conto delle previsioni del Piano attuativo triennale, del Piano regionale integrato per la non autosufficienza (PRINA) previsto all'articolo 11 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

Art. 10.

Piano sociale di zona

1. Il Piano sociale di zona è elaborato dall'Ufficio di piano di cui all'articolo 18, comma 2 ed è adottato dalla Conferenza di zona di cui all'articolo 19. Il Piano è elaborato in conformità all'atto di indirizzo di cui all'articolo 9.

2. Il Piano sociale di zona ha durata triennale e viene trasmesso entro trenta giorni dalla sua adozione all'ATI competente per territorio per la verifica di coerenza con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 9 e della relativa copertura economica. L'Assemblea di ambito di cui all'articolo 21 della l.r. 23/2007 approva il Piano sociale di zona entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali lo stesso deve intendersi come approvato. Eventuali osservazioni possono essere effettuate dall'Assemblea di ambito entro trenta giorni dal ricevimento del Piano sociale di zona.

3. Alla predisposizione del Piano sociale di zona partecipano i soggetti di cui all'articolo 13.

4. Il Piano sociale di zona indica, in particolare:

a) lo stato di attuazione del precedente Piano;

b) gli obiettivi da raggiungere nel triennio successivo;

c) le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare;

d) la determinazione delle quote di risorse di cui alla lettera *c)* poste a carico dei singoli comuni tenendo conto del numero degli

abitanti, delle caratteristiche di età degli stessi e delle caratteristiche economiche e geomorfologiche dei territori;

e) le modalità di integrazione e di coordinamento delle attività socio assistenziali con quelle sanitarie, educative, della formazione e con gli altri strumenti di programmazione territoriali. Il Piano sociale di zona, per le attività socio sanitarie integrate, costituisce parte integrante del Programma delle attività territoriali del Distretto sanitario.

Art. 11.

Procedimento per l'adozione del Piano sociale di zona

1. Ai fini della elaborazione del Piano sociale di zona, la Conferenza di zona avvia il procedimento attraverso avviso pubblico da pubblicare all'albo pretorio dei comuni della zona, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria e almeno in un quotidiano locale; a tale avviso deve essere data la massima diffusione, da parte dei comuni della zona, in tutte le ulteriori forme di comunicazione ritenute opportune.

2. Con l'avviso di cui al comma 1 i soggetti indicati all'articolo 13 sono invitati a partecipare al processo di elaborazione del Piano sociale di zona.

3. Il Piano sociale di zona elaborato ai sensi del presente articolo è sottoscritto per adesione dai soggetti di cui al comma 2 che hanno partecipato al Tavolo zonale di concertazione e che ne condividono i contenuti.

4. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000 che partecipano al Tavolo zonale di concertazione possono sottoscrivere apposito patto con il quale si impegnano a concorrere alla realizzazione del Piano sociale di zona. Il patto ha valore di accordo tra le parti e ad esso si applicano i principi del codice civile.

Art. 12.

Attuazione del Piano sociale di zona e coprogettazione

1. La Conferenza di zona di cui all'articolo 19, successivamente all'approvazione del Piano sociale di zona da parte dell'Assemblea di ambito, mediante avviso pubblico da pubblicare con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, invita i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della l. 328/2000 a partecipare alla attuazione del Piano sociale di zona.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della l. 328/2000 sono invitati a partecipare alla coprogettazione dei servizi e degli interventi previa sottoscrizione degli accordi procedimentali di cui all'articolo 17, comma 4.

Art. 13.

Concertazione

1. Il Tavolo zonale di concertazione costituisce un organismo partecipativo di cui fanno parte le Aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici operanti nel territorio con funzioni a rilevanza sociale, le Aziende dei servizi alla persona (ASP), i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000 e le organizzazioni del mondo del lavoro presenti e maggiormente rappresentative a livello della singola Zona sociale. Il Tavolo zonale di concertazione contribuisce alla definizione delle linee fondamentali della programmazione sociale di zona ed alla valutazione della sua realizzazione.

2. I Tavoli zonali di coprogettazione costituiscono organismi partecipativi che consentono la partecipazione, diretta o attraverso organizzazioni consortili o comunque rappresentative dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, alla progettazione dei servizi e degli interventi ed alla valutazione della loro realizzazione.

Art. 14.

Rapporti fra Regione ed enti locali e partecipazione

1. La Giunta regionale, al fine di garantire un efficace sistema di relazioni istituzionali fra Regione, province, ATI, comunità montane e comuni nella elaborazione della programmazione sociale, promuove appositi incontri anche attraverso le loro associazioni.

2. I comuni, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, garantiscono ai minori i diritti di manifestazione del pensiero, adottando le opportune forme di partecipazione delle bambine e dei bambini su questioni che interessano la loro condizione di vita, con particolare riferimento alla organizzazione sociale urbana.

Art. 15.

Promozione dell'economia sociale

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, dell'imprenditoria e dei soggetti non profit operanti nel sistema dei servizi e degli interventi sociali, promuove la costituzione di reti locali deputate allo sviluppo dell'economia sociale.

2. Per economia sociale si intendono le azioni e le relazioni di soggetti che svolgono attività imprenditoriali non profit e profit operanti sul mercato con l'offerta di beni e servizi relazionali.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può concedere incentivi ed agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa vigente; può altresì promuovere e stipulare gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e, in genere, ogni altro accordo pubblico/privato previsto dalla normativa vigente.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 16.

Prestazioni socio sanitarie

1. Le prestazioni socio sanitarie sono distinte, ai sensi dell'articolo 3 septies del d.lgs. 502/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni, in:

a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, intese quali attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;

b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, ovvero tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;

c) prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria che sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da Human Immunodeficiency Virus (HIV) e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico degenerative.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, predispone un quadro di riferimento per l'integrazione delle attività socio sanitarie provvedendo tra l'altro all'analisi dei costi.

3. I costi relativi alle componenti sanitaria e sociale all'interno delle attività socio sanitarie sono stabiliti dalla Giunta regionale che tiene conto dell'analisi dei costi di cui al comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali e dei Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali. È fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia dei LIVEAS.

Art. 17.

Organizzazioni di utilità sociale

1. La Regione riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale da parte delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle altre organizzazioni senza finalità di profitto di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000, e promuove la costruzione di un sistema di responsabilità pubbliche, anche non statuali, condivise fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, comprese le famiglie.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 concorrono alla individuazione dei bisogni, alla programmazione ed alla progettazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali, alla realizzazione degli obiettivi ed alla gestione delle attività sociali. Il concorso di tali organizzazioni avviene in forme differenziate, articolate in armonia alle rispettive specificità, secondo le modalità stabilite dal Piano sociale regionale.

3. Possono concorrere alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge anche i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della l. 328/2000.

4. Gli ATI ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) favoriscono l'impegno dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della l. 328/2000 anche mediante gli accordi procedimentali di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) attraverso i quali realizzare forme di collaborazione pubblico/privato senza finalità di profitto, nell'esercizio della funzione sociale.

Art. 18.

Zone sociali

1. Il Piano sociale regionale individua, all'interno di ciascun ATI, le Zone sociali di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La Zona sociale si dota di una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano". La Zona sociale provvede, inoltre, alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali di cui alla presente legge, cura le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale.

3. Le attività sociali di cui al comma 2 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni ricadenti nella Zona sociale ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale. L'ATI nomina il responsabile sociale di Zona, designato dalla Conferenza di zona, che esercita le proprie funzioni esclusivamente nella struttura di cui al comma 2 ed a tempo pieno.

4. L'ATI con proprio regolamento provvede a definire l'organizzazione della Zona sociale.

Art. 19.

Conferenza di zona

1. La Conferenza di zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale.

2. La Conferenza di zona è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o dai loro assessori delegati.

3. La Conferenza di zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella zona.

4. Le deliberazioni della Conferenza di zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa.

5. La Conferenza di zona svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) propone all'ATI competente l'approvazione dei regolamenti sociali zonali che disciplinano il sistema sociale zonale prevedendo l'istituzione in ciascuna Zona sociale del Tavolo zonale di concertazione e del Tavolo zonale di coprogettazione;

b) adotta il Piano sociale di zona di cui all'articolo 10;

c) provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici di cui agli articoli 11 e 12.

6. Il regolamento dell'ATI stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza di zona.

Art. 20.

Uffici della cittadinanza

1. All'interno della Zona sociale sono istituiti gli uffici della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *d)* e dell'articolo 8, comma 5, quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico ed universalistico finalizzati, in via esclusiva, a garantire l'accesso al sistema territoriale dei servizi e al contatto con l'utenza. Gli uffici di cittadinanza attuano gli interventi mediante la presa in carico delle persone e delle famiglie, con l'impiego di équipe interprofessionali territoriali, per soddisfare ogni domanda di intervento e di partecipazione sociale.

TITOLO V

ATTIVITÀ SOCIALI

Art. 21.

Attività sociali

1. Le attività sociali si articolano in azioni sociali, interventi e servizi sociali.

2. Le azioni sociali si articolano in:

a) azioni per la promozione e sostegno della sussidiarietà orizzontale;

b) azioni per la qualità;

c) azioni di promozione;

d) azioni di comunicazione;

e) azioni di mutualità.

3. Gli interventi e servizi sociali si articolano in:

a) servizi di prossimità;

b) servizi per le responsabilità familiari;

c) interventi e servizi socio assistenziali.

Art. 22.

Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà orizzontale

1. I comuni, singoli o in forma associata, svolgono le proprie funzioni sociali favorendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed il loro contributo al sistema locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente.

2. Le funzioni di cui al comma 1 si articolano in azioni finalizzate a favorire l'autonoma iniziativa dei privati e in azioni di sostegno all'impegno dei privati nell'esercizio della funzione sociale.

3. Le azioni di facilitazione dei privati di cui al comma 2 consistono nella messa a disposizione di informazioni, nella instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di collaborazione che comunque non comporti l'attribuzione di somme di denaro o di altri beni da parte di amministrazioni pubbliche.

4. Le azioni di sostegno di cui al comma 2 sono finalizzate a rendere adeguato l'impegno di soggetti privati senza finalità di profitto nella funzione sociale e a responsabilizzare tali soggetti nella realizzazione del sistema dei servizi alla persona; esse consistono nella messa

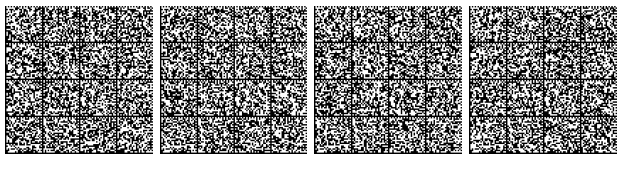

a disposizione da parte di soggetti pubblici, alle organizzazioni private senza finalità di profitto, di benefici economici a fronte del loro impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e dalla loro realizzazione, nell'ambito della programmazione sociale locale mediante la stipula degli accordi procedimentali di cui all'articolo 17, comma 4 che stabiliscono le modalità di collaborazione e la realizzazione dei servizi e degli interventi di qualità, coprogettati. L'entità dei contributi economici non può superare quanto necessario al fine della compensazione degli oneri che il partner privato assume ai sensi della decisione 2005/842/CE del 28 novembre 2005 (Applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale).

5. L'individuazione dei soggetti privati senza finalità di profitto, per la stipula degli accordi procedimentali di cui al comma 4, avviene nel processo di costruzione del Piano sociale di zona, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della l. 241/1990 attraverso procedure non competitive ad evidenza pubblica.

6. Dai benefici economici di cui al comma 4 è esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di altre utilità economiche riconducibili ai corrispettivi per la fornitura di servizi o beni.

7. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 4.

Art. 23.

Azioni per la qualità

1. I comuni, singoli o in forma associata, promuovono azioni positive, a carattere sociale, educativo e culturale, per ricostruire e sviluppare i legami di condivisione e di appartenenza alla comunità.

2. Tali azioni sono dirette:

a) a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e della vita quotidiana anche favorendo lo sviluppo di armoniche relazioni intergenerazionali e di genere;

b) a migliorare la qualità dei contesti urbani e di vita quotidiana, anche promuovendo politiche di conciliazione, la cultura ed il tempo libero delle persone e delle famiglie;

c) a sostenere le persone e le famiglie, le competenze, i legami solidali ed affettivi presenti al loro interno adattando le politiche sociali alle loro diversità;

d) a ridurre le situazioni di rischio sociale con particolare riferimento ai bambini e alle bambine, agli uomini ed alle donne, agli adolescenti e agli anziani.

3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante l'integrazione progettuale delle risorse formali e informali nonché con programmi intersettoriali diretti alle aree sociali specifiche: infanzia, adolescenti e giovani, famiglie e donne, popolazione anziana.

Art. 24.

Azioni di promozione

1. I comuni, singoli o in forma associata, anche con l'apporto delle organizzazioni di utilità sociale, incentivano le attività sociali di promozione. Tali attività comprendono i servizi di comunicazione, di mutualità e di prossimità.

Art. 25.

Azioni di comunicazione

1. Le azioni di comunicazione assolvono a funzioni di promozione della partecipazione attiva dei cittadini e delle loro organizzazioni all'esercizio della funzione sociale nei momenti della programmazione, della progettazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, oltre che ad una funzione di informazione, conoscenza e sostegno sociale diretta a far acquisire ai singoli soggetti consapevolezza, autonomia e responsabilità per l'esercizio dei diritti di cittadinanza.

Art. 26.

Azioni di mutualità

1. Le azioni di mutualità favoriscono lo scambio di prestazioni e di tempo fra persone e gruppi sociali che intendono autorganizzarsi per la realizzazione di determinati servizi.

2. I comuni, singoli o in forma associata, al fine di sostenere le reti di mutualità fra i cittadini possono promuovere la costituzione di centri di riferimento con il compito di raccogliere e gestire le disponibilità dirette ad impieghi sociali.

Art. 27.

Servizi di prossimità

1. I servizi di prossimità sono forniti a livello locale alle persone e alle famiglie e sono orientati alle nuove esigenze derivanti dalla trasformazione delle strutture demografiche, familiari e dei modi di vita. I servizi si articolano in tre aree:

a) servizi alle persone anziane attinenti a bisogni di cura e di socializzazione;

b) servizi di supporto alle famiglie, atti a semplificare la vita quotidiana della famiglia nello svolgimento di propri compiti educativi e di cura;

c) servizi a struttura comunitaria, rivolti a bisogni sociali collettivi e riferiti all'intero ciclo di vita.

2. I servizi di prossimità possono essere realizzati con il coinvolgimento attivo dei soggetti sociali, dei cittadini e delle famiglie.

Art. 28.

Servizi per le responsabilità familiari

1. La Regione individua con il Piano sociale regionale i servizi socio educativi di supporto alle responsabilità e ai compiti educativi e di cura della famiglia. La Regione inoltre sostiene e promuove azioni che consentano la piena realizzazione di una maternità e paternità responsabile. I servizi per le responsabilità familiari si articolano in due aree:

a) servizi socio educativi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani;

b) servizi socio assistenziali per giovani e adulti bisognosi di supporti assistenziali.

Art. 29.

Interventi e servizi socio assistenziali

1. I servizi socio assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone e famiglie, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili e maggiormente esposti a rischio di esclusione. Essi consistono in azioni di sostegno, prestazioni e attività sociali ad integrazione e/o sostituzione delle funzioni della rete sociale primaria.

2. I servizi socio assistenziali, in particolare, comprendono:

a) i servizi domiciliari di supporto familiare;

b) i servizi comunitari;

c) i servizi per l'alloggio;

d) i servizi semi residenziali;

e) i servizi residenziali;

f) i servizi e gli interventi di accoglienza e sostegno sociale;

g) i servizi per la tutela sociale dei minori.

3. La gestione dei servizi di cui al presente articolo è affidata a soggetti pubblici, soggetti privati e soggetti di privato sociale.

Art. 30.

Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito il Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza quale strumento conoscitivo e di supporto alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine il Centro svolge i seguenti compiti:

a) attività di documentazione delle esperienze e delle buone pratiche, finalizzata ad azioni di promozione culturale, di comunicazione, di socializzazione delle conoscenze e di diffusione delle esperienze progettuali maturate a livello territoriale, regionale e nazionale;

b) attività di valorizzazione delle esperienze che si realizzano nei servizi e di promozione dello sviluppo di competenze diffuse per la progettualità sociale, rivolta ai minori, in una logica di sistema e di radicamento territoriale delle iniziative;

c) attività di promozione e organizzazione di occasioni di confronto e di scambio sulle modalità di attivazione degli interventi e servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, finalizzate alla loro innovazione e qualificazione per garantire la diffusione di metodologie e strumenti adeguati su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, provvede a definire la struttura gestionale ed organizzativa del Centro di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi.

Art. 31.

Diritti sociali di cittadinanza

1. I servizi e gli interventi sociali di cui alla presente legge garantiscono il raggiungimento dei LIVEAS stabiliti dalle norme statali mediante:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi a favore di minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 (Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono), e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia), e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dei centri socio riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della stessa l. 104/1992 e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale;

h) prestazioni integrate di tipo socio educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di autoaiuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e di cui all'articolo 6, comma 3 le strutture competenti garantiscono, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque, l'erogazione delle prestazioni essenziali ed unitarie nelle seguenti aree di intervento:

a) welfare leggero;

b) welfare dell'emergenza;

c) welfare domiciliare di supporto familiare;

d) welfare comunitario;

e) welfare residenziale e semiresidenziale.

3. Nella programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi e degli interventi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti erogatori si conformano ai seguenti principi:

a) eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;

b) rispetto della dignità della persona con riferimento alle esigenze di informazione e consensualità, nonché di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;

c) diritto ad una maternità e paternità consapevole e responsabile;

d) conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;

e) libertà di opzione tra le prestazioni erogabili nell'ambito del sistema dei servizi;

f) accesso e fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni.

TITOLO VI

GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 32.

Affidamento e gestione dei servizi

1. L'ATI competente procede all'aggiudicazione dei servizi di cui alla presente legge in conformità alle disposizioni statali in materia.

2. L'individuazione dei soggetti affidatari dei servizi avviene, di norma, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica prescritte per gli appalti di servizi elencati nell'allegato II B del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

4. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi qualitativi:

a) valutazione della qualità del progetto da realizzare;

b) modalità adottate per il contenimento del turnover degli operatori;

c) formazione, qualificazione ed esperienza degli operatori coinvolti al fine di verificare l'attitudine alla realizzazione del progetto;

d) esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento al fine di verificare l'attitudine alla realizzazione del progetto.

5. L'elemento prezzo, di norma, è pari al trenta per cento.

6. Nella valutazione dell'offerta economica anche il punteggio assegnato all'elemento prezzo va graduato secondo criteri di proporzionalità.

7. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua modalità e criteri per l'attribuzione del punteggio a ciascun elemento dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. I rapporti di appalto con le cooperative sociali sono regolati, per quanto non previsto dalla presente legge, dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale).

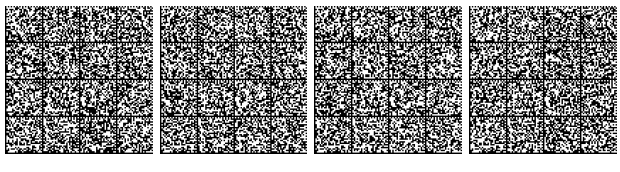

Art. 33.

Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. I Piani sociali di zona prevedono, in conformità agli articoli 2 e 69 del d.lgs. 163/2006, che una quota predefinita dei contratti per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, contengano clausole sociali relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'offerta dei concorrenti è articolata anche nei contenuti afferenti alla clausola sociale; a tal fine è specificata nei capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini dell'aggiudicazione.

2. I Piani sociali di zona prevedono altresì che i contratti relativi a determinate tipologie di fornitura di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere stipulati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). La Regione, i comuni e loro forme associative destinano una quota pari al cinque per cento del volume complessivo dei servizi esternalizzanti, alle cooperative sociali di tipo "B", mediante stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della l. 381/1991 e ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 9/2005.

Art. 34.

Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari

1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'ATI competente.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) servizi di tipo familiare o comunitario;

b) bassa intensità assistenziale;

c) bassa capacità di accoglienza;

d) organizzazione modulare;

e) flessibilità di fruizione.

3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e individua i servizi per i quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione stessa.

4. L'ATI competente può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora accerti, anche su segnalazione delle Zone sociali o dei comuni, la perdita dei requisiti previsti o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi.

Art. 35.

Accreditamento

1. Per accreditamento si intende il riconoscimento del possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 48 che tiene conto, in particolare:

a) degli aspetti tecnico professionali e formativi quali espressioni delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;

b) degli elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;

c) delle modalità di rilevazioni della soddisfazione degli utenti e degli operatori.

3. I soggetti che intendono ottenere l'accreditamento devono assicurare ai servizi erogati caratteristiche qualitative di particolare livello, comunque superiori a quelle richieste per il rilascio dell'autorizzazione.

4. I servizi per i quali non è prevista l'autorizzazione possono richiedere il rilascio dell'accreditamento purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

5. L'ATI competente provvede al rilascio dell'accreditamento e istituisce l'elenco degli erogatori delle prestazioni accreditate prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso annualmente alla Regione.

6. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità per la richiesta e il rilascio dell'accreditamento.

7. L'ATI competente svolge funzioni di vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento.

Art. 36.

Accordi contrattuali

1. La qualità di soggetto accreditato non comporta l'automatica assunzione di oneri economici da parte degli ATI. Al fine di porre il costo del servizio in tutto o in parte a loro carico gli ATI possono stipulare con i soggetti accreditati specifici accordi contrattuali aventi la durata minima e massima prevista dal regolamento di cui all'articolo 48.

2. Gli ATI, a seguito della stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1, assumono a proprio carico la differenza fra la tariffa standard e la tariffa ridotta percentualmente sulla base delle norme di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 45, assegnate a ciascun ATI. Il servizio sociale pubblico dei comuni della Zona sociale adotta il provvedimento di ammissione degli utenti al servizio.

3. Le modalità di gestione degli accordi contrattuali sono definite nelle norme regolamentari di cui all'articolo 48.

4. Gli ATI concludono gli accordi contrattuali che prevedono un volume di attività ed una spesa comunque non superiori a quelli previsti dagli atti di programmazione. Per la selezione tra i soggetti accreditati da ammettere all'accordo contrattuale, gli ATI adottano procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente. Tali procedure sono disciplinate in modo tale da garantire, ove possibile, l'effettiva presenza su tutto il territorio di una pluralità di centri di offerta e l'effettivo esercizio del diritto di scelta da parte dell'utente.

5. È fatto salvo l'esercizio da parte degli utenti del diritto di libera scelta del fornitore del servizio, nell'ambito dei progetti individualizzati di sostegno, inserimento o reinserimento sociale eventualmente predisposti dal servizio sociale.

TITOLO VII

ACCESSO AI SERVIZI

Art. 37.

Accesso e compartecipazione al costo dei servizi

1. L'accesso alle prestazioni del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli utenti.

2. La Regione stabilisce, con proprio atto, la compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali tenendo conto delle condizioni economiche degli utenti attraverso l'applicazione dei criteri per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal Piano sociale regionale.

3. La compartecipazione di cui al comma 2 è determinata per le fattispecie di cui al comma 4 tenendo conto della situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.

4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale continuativo e a ciclo diurno, rivolte alle persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 104/1992, accertato ai sensi dell'articolo 4 della l. 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali. La compartecipazione tiene conto della situazione economica del solo assistito con esclusione di rivalsa a qualunque titolo nei confronti di soggetti per i quali le norme vigenti prevedono, a qualsiasi titolo, oneri di partecipazione alla spesa.

5. Per quanto concerne il servizio erogato in regime di residenza continuativa la compartecipazione dell'utente è determinata sulla base del reddito personale complessivamente disponibile. Ai soggetti fruitori della prestazione e ad altri soggetti eventualmente a carico è garantita la conservazione di una quota di reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della Giunta regionale.

6. L'accesso ai servizi secondo le modalità di cui al presente articolo è subordinato all'ammissione agli stessi da parte del servizio sociale pubblico, secondo le modalità definite dal Piano sociale regionale.

7. Gli oneri delle prestazioni sociali e le quote a carico dei comuni per quelle socio sanitarie sono a carico del comune in cui l'utente del servizio è residente o dimorante nel caso di prestazioni erogate in via d'urgenza. In caso di soggetto dimorante il comune del dimorante ha diritto di rivalsa sul comune di residenza.

8. Nel caso di servizi di tipo residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza al momento dell'inizio di erogazione della prestazione. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di erogazione delle prestazioni.

9. Nel caso di minori, la residenza di riferimento è costituita da quella dei genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero del genitore affidatario nel caso in cui il minore sia affidato ad uno dei genitori, ovvero da quella del tutore anche nel caso in cui la tutela avvenga dopo l'inizio delle prestazioni. Nel caso di genitori entrambi esercenti la potestà con residenza in comuni diversi o di genitori separati o divorziati con affidamento congiunto, l'onere è posto a carico dei due comuni nella misura del cinquanta per cento ciascuno.

10. Limitatamente all'applicazione del presente articolo, l'affidamento a famiglie affidatarie è considerato servizio di tipo residenziale.

TITOLO VIII

RISORSE UMANE

Art. 38.

Valorizzazione delle risorse umane

1. La Regione riconosce la risorsa umana quale fattore strategico della qualità del sistema dei servizi e degli interventi sociali.

2. L'organizzazione dei servizi e degli interventi sociali valorizza, in tutte le sue potenzialità, le risorse umane attraverso assetti che, da un lato, tengono conto del peculiare rilievo della risorsa umana, quale primario fattore produttivo e, dall'altro, sono in grado di valorizzare le capacità e le competenze relazionali e conoscitive utili anche alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla valutazione dei servizi alla persona.

3. Le figure professionali presenti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione sono articolate in figure di base, figure intermedie di primo e secondo livello e figure manageriali. La definizione dei contesti operativi e delle relative funzioni è demandata al Piano sociale regionale.

Art. 39.

Formazione

1. La Regione individua nella formazione e nella formazione permanente del personale, impegnato nello svolgimento delle attività sociali di cui alla presente legge, lo strumento fondamentale di efficienza organizzativa e di efficacia qualitativa del sistema dei servizi sociali.

2. Le province, sulla base dei criteri indicati dal Piano sociale regionale e dei fabbisogni formativi individuati annualmente dagli ATI, predispongono azioni formative dirette a tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi sociali con le modalità previste dalla programmazione regionale.

TITOLO IX

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Art. 40.

Conoscenza e valutazione del sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La qualità del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantita dalla realizzazione di assetti che valorizzino il monitoraggio costante e la valutazione partecipata anche da parte dei soggetti di cui agli articoli 12 e 13 nonché dei cittadini delle associazioni sociali e di tutela degli utenti. Attraverso il monitoraggio la Regione sottopone a costante e sistematica rilevazione l'andamento dei servizi e degli interventi sociali e, a tal fine, si avvale del Sistema informativo sociale regionale, di seguito denominato SISO, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della l. 328/2000.

2. Il SISO, quale sistema per la raccolta, lo scambio e la diffusione di informazioni atte a rispondere ai fabbisogni informativi, si pone sia quale strumento strategico per il livello politico e manageriale, sia quale strumento tecnico per la programmazione, la progettazione, la gestione e la valutazione. A tal fine si configura come sistema di rete regionale che ha come comunità territoriale di riferimento la Zona sociale quale interfaccia del livello regionale. Il SISO si integra con il sistema informativo regionale utilizzandone le informazioni ed i canali di comunicazione e mettendo a disposizione i propri.

3. Il SISO raccoglie ed elabora informazioni concernenti:

a) il sistema della domanda;

b) il sistema di offerta;

c) il sistema delle risorse;

d) il sistema socio demografico.

4. Ai fini del corretto ed efficace funzionamento del SISO i soggetti gestori, pubblici e privati, che erogano i servizi e le prestazioni socio assistenziali, devono trasmettere alla struttura competente della Giunta regionale le informazioni di cui al presente articolo secondo le modalità e termini definiti dalla Giunta regionale.

5. La valutazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali si articola:

a) nella valutazione della qualità del servizio sotto il profilo della sua efficacia;

b) nella valutazione di efficienza;

c) nella valutazione della qualità percepita da parte degli utenti.

6. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le caratteristiche del sistema valutativo di cui al comma 5 prevedendo la partecipazione al sistema di valutazione dei soggetti di cui agli articoli 12 e 13 nonché dei cittadini delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.

Art. 41.

Ricerca e valutazione per la programmazione sociale

1. Il compito di acquisire il quadro conoscitivo della realtà regionale a supporto dell'attività di programmazione e verifica degli interventi di politica sociale e delle tendenze in atto è affidato all'Agenzia Umbria Ricerche, di seguito denominata AUR, che espleta la funzione propria di indagine, ricerca e osservazione sociale. A tal fine l'AUR redige un rapporto regionale pluriennale sull'integrazione sociale in Umbria finalizzato alla programmazione strategica.

2. Il rapporto di cui al comma 1:

a) fornisce una ricognizione ed una interpretazione dello stato e dell'evoluzione dei bisogni sociali della popolazione regionale, nonché dei processi sociali ad essi sottesi mediante ricerca e indagine;

b) valuta la rispondenza fra risorse impiegate, livelli di attività e grado di soddisfazione dei bisogni;

c) valuta i contenuti sociali e i modelli organizzativi del sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sociale regionale.

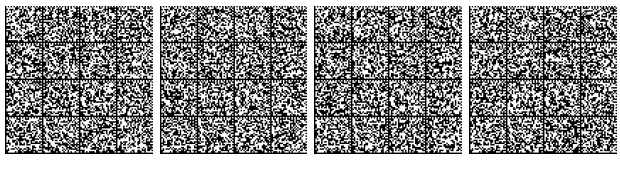

3. L'attività di cui al comma 1 si può organizzare per aree sociali e sezioni di ricerca nel quadro dei fabbisogni della programmazione sociale pluriennale, anche in raccordo con l'Osservatorio sulle Povertà.

4. L'attività di indagine prevede la collaborazione con i soggetti sociali, gli uffici, gli enti e gli istituti di ricerca e gli altri centri di osservazione delle situazioni e delle politiche sociali, anche partecipati con soggetti privati.

Art. 42.

Forum regionale welfare

1. È istituito presso la struttura regionale competente il Forum regionale welfare con funzioni consultive e propositive nelle politiche sociali, con particolare riferimento alla definizione e alla verifica dell'attuazione del Piano sociale regionale.

2. Il Forum regionale welfare è convocato dalla Giunta regionale con cadenza biennale.

3. La composizione e il funzionamento del Forum regionale welfare sono determinati con atto della Giunta regionale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di rappresentatività, democraticità e trasparenza.

Art. 43.

Vigilanza e controllo

1. Gli ATI esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio assistenziali e socio sanitarie. Gli ATI si avvalgono delle proprie strutture zonali e delle Aziende unità sanitarie locali per gli aspetti sanitari.

2. Le funzioni di vigilanza e controllo consistono nella verifica:

a) della rispondenza dei servizi e degli interventi alla normativa concernente i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi;

b) della qualità e dell'appropriatezza;

c) del rispetto dei LIVEAS individuati dalla legislazione statale;

d) dell'attivazione e del corretto funzionamento degli strumenti e delle procedure per la tutela dei diritti sociali.

3. Gli ATI provvedono alla determinazione, alla irrogazione ed alla riscossione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 44.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque esercita o gestisce i servizi o le strutture socio assistenziali, pubbliche e private di cui all'articolo 3 senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

2. Chiunque esercita o gestisce servizi o strutture socio assistenziali, pubbliche e private, attribuendosi il possesso dell'accreditamento non rilasciato, previsto all'articolo 35 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

3. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

4. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio, o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione che fanno venire meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

5. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 35, comma 2 le modifiche apportate alla struttura o al servizio o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'accreditamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

6. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 l'autorizzazione, le tariffe per il servizio, le prestazioni incluse e quelle escluse dalla tariffa e il rispettivo costo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

7. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 35, comma 2 l'accreditamento e tutti gli altri elementi che devono essere pubblicizzati, o pubblicizza informazioni non veritiere è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

8. Chiunque applica tariffe superiori a quelle esposte o pubblicizzate è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

9. Chiunque non effettua nei termini stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 le comunicazioni e cambiamenti attinenti al responsabile della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

TITOLO X

IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

Art. 45.

Risorse finanziarie

1. Le risorse del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali sono costituite dal:

a) Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla l. 328/2000;

b) Fondo sociale regionale;

c) Fondo sociale degli enti locali;

d) Fondi sociali di settore.

2. I comuni istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali previsti nella presente legge un Fondo sociale unico zonale degli enti locali.

Art. 46.

Fondo sociale regionale

1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *b)* è finanziato annualmente dalla legge di bilancio e trasferito agli ATI. Il Fondo è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:

a) almeno il novantacinque per cento del Fondo sociale regionale viene trasferito agli ATI in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale. Gli ATI, a loro volta, imputano dette risorse alle Zone sociali nel rispetto degli stessi criteri;

b) la restante parte del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *m)* della l. 328/2000.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera *a)* sono vincolate al raggiungimento dei LIVEAS.

Art. 47.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 4 si provvede, a partire dall'esercizio 2010 con quota del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera *a)*, con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2884 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera *b)* si provvede a partire dall'esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2888 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

3. Al finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 15, comma 3 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005

denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2881 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

4. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera *c)* della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

TITOLO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Norme regolamentari

1. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di cui agli articoli 34, comma 3, 35, commi 2 e 6, 36, commi 1 e 3 e 50, comma 5.

Art. 49.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 (Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali) è abrogata.

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 9/2005 è abrogato.

Art. 50.

Norme transitorie, finali e di prima applicazione

1. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui alla presente legge le stesse funzioni sono esercitate dagli ambiti territoriali sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano sociale regionale.

2. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'ATI le dotazioni finanziarie facenti carico ai singoli comuni vengono dagli stessi messe a disposizione del comune capofila esistente in ciascun ambito territoriale sociale alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di garantire la continuità dei servizi e il corretto rapporto con il territorio, le risorse finanziarie messe a disposizione del comune capofila sono destinate all'ambito territoriale sociale di cui al comma 2; le risorse strumentali, organizzative ed umane sono messe a disposizione degli stessi ambiti territoriali sociali.

4. Le Conferenze di zona esercitano le funzioni in materia sanitaria già esercitate dall'assemblea dei sindaci dei distretti di cui all'articolo 18 della l.r. 3/1998 e dai Tavoli degli assessori ai servizi sociali di cui alla delibera della Giunta regionale 6 marzo 2002, n. 248 (Approvazione dell'atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa).

5. L'adeguamento delle strutture che erogano i servizi socio assistenziali di cui alla presente legge avviene secondo i termini stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 48.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7 ciascun ATI, in sede di prima applicazione ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il livello degli interventi e dei servizi sociali di cui alla presente legge e solo ai fini dell'esercizio delle relative funzioni e della gestione dei servizi, è autorizzato, previo dimensionamento del fabbisogno di personale, ad espletare concorsi pubblici prevedendo modalità che valorizzino in via prioritaria le esperienze lavorative prestate fino alla data del 31 dicembre 2008 nell'ambito dei servizi gestiti dai comuni in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 3/1997, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'ATI e/o dei comuni appartenenti all'ATI stesso.

7. Ciascun ATI può espletare le procedure di reclutamento di cui al comma 6 avvalendosi delle strutture regionali competenti. In tal caso alle suddette procedure si applica la normativa regionale vigente in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 28 dicembre 2009

LORENZETTI

10R1199

REGOLAMENTO REGIONALE 27 ottobre 2009, n. **9.**

Norme di attuazione della legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29.4.2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27.6.2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 49 del 4 novembre 2009)*

La giunta regionale ha approvato.

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione della legge regionale 21 luglio 2009, n. 14 (Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) fascicolo aziendale: contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

b) CUAA: codice unico di identificazione delle aziende agricole;

c) schedario viticolo: banca dati alfa numerica costituita ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modifiche, contenente informazioni e dati tecnici relativi al potenziale produttivo aziendale quali superfici vitate impiantate, varietà, anno di impianto, diritti di reimpianto;

d) potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti;

e) conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola in azienda di cui disponga a titolo legittimo;

f) campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo;

g) estirpazione: l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice;

h) impianto/reimpianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze;

i) diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;

l) diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione;

m) superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

superficie vitata ricadente su una intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è l'intera superficie catastale della particella;

superficie ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del cinquanta per cento del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;

superficie vitata di filari singoli: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti. Se le capezzagne, di testata o laterali ai filari, sono iscritte catastalmente come tali, non possono essere considerate come superficie vitata;

n) unità vitata (U.V.): una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: titolo di possesso, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, vitigno; è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il quindici per cento del totale, sesto di impianto, anno di impianto;

o) vigneto: impianto di viti costituito da una singola unità vitata (U.V.) o da un insieme di unità vitate anche non contigue;

p) vigneto illegale impiantato posteriormente al 31 agosto 1998: le superfici vitate atte a produrre uva da vino, impiantate o reimpiantate in data successiva al 31 agosto 1998, senza il possesso dei corrispondenti diritti di impianto/reimpianto;

q) vigneto illegale impiantato dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998: le superfici vitate atte a produrre uva da vino, impiantate o reimpiantate dal 1° aprile 1987 ed anteriori al 1° settembre 1998, senza il possesso dei corrispondenti diritti di impianto/reimpianto e non regolarizzate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999;

r) vendemmia verde: la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie;

s) consumo familiare: superficie vitata, fino ad un massimo di 0,1 ettari per viticoltore, il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore a condizione che lo stesso viticoltore non produca vino a scopi commerciali;

t) dichiarazioni di raccolta e/o di produzione: quelle previste dalla normativa comunitaria e dalle relative disposizioni nazionali.

2. Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata di cui al comma 1, lettera *m)*, non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata. In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insistenza media per ceppo di sei metri quadrati.

TITOLO I

REGOLARIZZAZIONE OBBLIGATORIA DEI VIGNETI ILLEGALI IMPIANTATI SUCCESSIVAMENTE AL 1° APRILE 1987 ED ANTERIORMENTE AL 1° SETTEMBRE 1998

Art. 3.

Superfici vitate interessate alla regolarizzazione

1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, possono regolarizzare le superfici illegali mediante il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente successivamente al 1° aprile 1987 ed anteriormente al 1° settembre 1998, già regolarizzate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

3. Sono esclusi dalla regolarizzazione obbligatoria di cui al comma 1 i conduttori che, in ambito aziendale, detengono una superficie vitata complessiva atta a produrre uva da vino fino ad un massimo di 0,1 ettari (1.000 mq), il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare del viticoltore e che in nessun caso possono essere commercializzati.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Ai fini della regolarizzazione i conduttori interessati, identificati attraverso il CUAA, presentano domanda di regolarizzazione secondo i termini stabiliti nel provvedimento appositamente adottato dal dirigente del servizio regionale competente, fermo restando che la regolarizzazione deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2009. Lo stesso provvedimento dispone in ordine alla modulistica ed alla documentazione da allegare alla domanda.

2. I conduttori interessati devono costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso l'organismo pagatore competente in relazione alla residenza se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

3. Le superfici vitate oggetto della domanda di regolarizzazione possono risultare o meno nella dichiarazione delle superfici vitate del conduttore presentata ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modifiche (modello B1).

Art. 5.

Istruttoria delle domande

1. La competente struttura organizzativa del servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole provvede all'istruttoria delle domande.

2. Il controllo amministrativo è effettuato sul cento per cento delle domande presentate e riguarda:

a) la completezza e correttezza della documentazione prevista;

b) la verifica che le superfici vitate oggetto di regolarizzazione risultino nel fascicolo aziendale del richiedente e, se del caso, nella dichiarazione delle superfici vitate del conduttore (modello B1);

c) l'effettiva entità della superficie vitata ammissibile alla regolarizzazione eventualmente risultante dallo schedario viticolo regionale, ovvero definita sulla base del decreto ministeriale 26 luglio 2000;

d) la verifica che la superficie vitata oggetto di regolarizzazione non abbia percepito un premio all'estirpazione per la campagna 2008/2009 ai sensi della normativa vigente;

e) la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3, comma 1.

3. Su richiesta del responsabile del procedimento è consentita la presentazione della documentazione integrativa eventualmente carente o ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria.

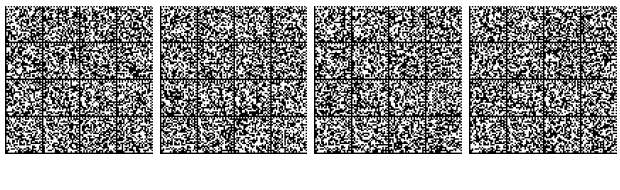

4. Durante la fase istruttoria il responsabile del procedimento può disporre controlli in loco, effettuati a cura della competente comunità montana, al fine di verificare:

a) l'effettiva esistenza e superficie del vigneto oggetto di regolarizzazione;

b) la rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente all'atto della presentazione della domanda.

5. Le verifiche in loco sono documentate da apposito verbale di controllo.

6. La fase del controllo amministrativo si conclude entro trenta giorni dalla data di presentazione della domande con la compilazione e sottoscrizione, a cura dell'istruttore, di una check-list con la quale si propone o meno l'accoglimento totale o parziale della domanda di regolarizzazione. In caso di esito negativo o di accoglimento parziale della domanda, l'istruttore dovrà indicarne le motivazioni.

7. Sulla base delle risultanze del controllo amministrativo il competente servizio regionale comunica ai richiedenti, mediante lettera raccomanda a.r., l'esito dell'istruttoria e, in caso di istruttoria positiva, l'entità della superficie oggetto di regolarizzazione e la quantificazione dell'importo da pagare.

8. In relazione alla scadenza ultima del 31 dicembre 2009 stabilita dal regolamento (CE) n. 491/2009 per la regolarizzazione delle superfici vitate, i produttori interessati possono pagare, anticipatamente all'irrogazione della sanzione prevista, l'importo comunicato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito istruttorio mediante versamento nel conto corrente postale n. 11075066, intestato a regione Umbria - servizio tesoreria, corso Vannucci n. 96 - Perugia, indicando la seguente causale: «regolamento (CE) n. 491/ 09 - legge regionale n. 14/2009 - Pagamento per regolarizzazione superfici vitate». Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata tempestivamente e comunque entro i cinque giorni successivi, direttamente a mano o mediante fax o raccomandata a.r., al Servizio sviluppo sostenibile delle produzioni agricole della Direzione agricoltura e foreste.

9. Per la regolarizzazione di cui al presente regolamento, non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

10. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, entro il 31 dicembre 2009, si applicano le sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

11. In caso di esito istruttorio negativo, parziale o totale, il responsabile del procedimento, prima della adozione del provvedimento di diniego, comunica i motivi del non accoglimento all'interessato. L'interessato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere una revisione istruttoria presentando le proprie contro deduzioni e osservazioni, eventualmente corredate da documentazione giustificativa.

12. Il responsabile del Servizio competente, esperita la verifica della richiesta di revisione dispone in ordine all'accoglimento o meno della stessa comunicandone le conclusioni all'interessato. Una volta esperito il procedimento viene adottato il provvedimento di approvazione della declaratoria delle domande non ritenute ammissibili, in tutto o in parte, alla regolarizzazione.

Art. 6.

Provvedimento di regolarizzazione

1. Per le istanze di regolarizzazione con esito istruttorio positivo, una volta accertato il pagamento dell'importo dovuto, il dirigente del servizio regionale competente, entro il 28 febbraio 2010, adotta il provvedimento di regolarizzazione e lo comunica all'interessato.

2. A seguito del provvedimento di regolarizzazione, nel caso in cui non fossero già state dichiarate le superfici vitate regolarizzate, le stesse sono registrate a cura della regione nella dichiarazione delle superficie vitate del conduttore (modello B1).

3. I conduttori viticoli che non hanno dichiarato le superfici regolarizzate di cui al comma 2 nella dichiarazione delle superfici vitate entro il 31 dicembre 2001, sono altresì soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 3 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493, per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo), pari a euro 619,75 per ettaro della superficie vitata.

4. Le superfici vitate regolarizzate iscritte nello schedario viticolo regionale possono accedere alle misure ed ai benefici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, possono essere denunciate per l'iscrizione agli albi/elenchi dei vini a DO/IG ed utilizzate ai fini della richiesta di eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore.

5. La struttura regionale competente conserva una registrazione delle domande di regolarizzazione accolte, di quelle respinte, delle superfici estirpate a norma dell'art. 7 e delle relative sanzioni irrogate ai conduttori.

Art. 7.

Mancata regolarizzazione dei vigneti

1. Nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto o di pagamento parziale della sanzione di cui all'art. 3, comma 1, i conduttori sono obbligati ad estirpare a loro spese, entro e non oltre il 30 aprile 2010, le superfici vitate non regolarizzate. Sono altresì obbligati a estirpare i vigneti illegali a proprie spese ed entro il 30 aprile 2010 i conduttori le cui domande di regolarizzazione sono state respinte con provvedimento formale. Dell'avvenuta estirpazione è data comunicazione alla regione entro quindici giorni dalla estirpazione stessa.

2. Tutte le estirpazioni effettuate ai sensi del comma 1 sono soggette a controllo in loco entro sessanta giorni dalla data della comunicazione di avvenuta estirpazione a cura della competente comunità montana.

3. Nel caso di mancata estirpazione delle superfici vitate illegali di cui al comma 1, i produttori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

4. I nominativi dei conduttori che non ottemperano all'obbligo di estirpazione con l'indicazione delle superfici vitate irregolari, sono comunicati all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, ufficio periferico di Ancona, sede distaccata di Perugia.

5. I produttori che non regolarizzano i propri vigneti non possono in nessun caso accedere ai benefici ed alle misure di sostegno previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente né ottenere eventuali diritti di reimpianto ai sensi delle disposizioni regionali in vigore.

TITOLO II

VIGNETI ILLEGALI IMPIANTATI DOPO IL 31 AGOSTO 1998

Art. 8.

Vigneti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998

1. I produttori sono tenuti ad estirpare a loro spese le superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

2. La regione assegna ai produttori di cui al comma 1 un termine, non superiore a tre mesi dalla data di accertamento delle superfici vitate illegali, per effettuare l'estirpazione.

3. I produttori comunicano alla regione l'avvenuta estirpazione delle superfici vitate illegali entro quindici giorni. Sono effettuati controlli in loco sul cento per cento delle comunicazioni di estirpazione presentate. Il controllo è effettuato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di estirpazione a cura della competente comunità montana. I controlli sono documentati da apposito verbale.

4. Per gli impianti illegali realizzati dopo il 31 agosto 1998 e prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008, il conduttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a far tempo dal 1° gennaio 2009. La sanzione è nuovamente applicata al produttore ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

5. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 27 giugno 2008, n. 555/2008,

il conduttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro. La sanzione è nuovamente applicata al conduttore ogni dodici mesi, a decorrere dalla data della loro realizzazione.

6. La sanzione di cui ai commi 4 e 5 non è dovuta se i vigneti illegali impiantati dopo il 31 agosto 1998 sono stati estirpati entro il 31 dicembre 2008.

7. La regione conserva una registrazione delle superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998, delle superfici estirpate a norma del comma 1 e delle relative sanzioni irrogate ai produttori.

8. La scadenza del divieto di nuovi impianti fino al 31 dicembre 2015, fissata dall'art. 90, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 479/2008, lascia impregiudicati gli obblighi di cui al presente articolo.

TITOLO III

DESTINAZIONE DELLE UVE PRODOTTE

DAI VIGNETI IMPIANTATI ILLEGALMENTE

Art. 9.

Destinazione delle uve e dei prodotti delle superfici impiantate illegalmente

1. I conduttori di vigneti soggetti all'obbligo di estirpazione di cui agli articoli 7, comma 1 e 8, comma 1 o nelle more del pagamento della sanzione amministrativa non possono disporre la circolazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente.

2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere destinati esclusivamente:

a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento vol;

b) alla vendemmia verde di cui all'art. 103 novodecies, del regolamento (CE) n. 1234/2007, a spese del produttore;

c) al consumo familiare se in ambito aziendale il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui il conduttore opti per la distillazione di cui al comma 2, lettera *a)*, è tenuto a presentare al competente Servizio regionale, entro la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione. Il contratto di distillazione deve coprire l'intera produzione del vigneto illegale come desunta dalla dichiarazione di raccolta o di produzione presentata nell'ultima campagna. I relativi controlli sono effettuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla regione e dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, ufficio periferico di Ancona, sede distaccata di Perugia.

5. Nel caso in cui il conduttore dichiari di optare per la vendemmia verde di cui comma 2, lettera *b)*, è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno dello stesso anno. I produttori comunicano alla regione, entro e non oltre il 10 luglio di ogni anno, l'avvenuta esecuzione della vendemmia verde. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti sul cento per cento delle comunicazioni presentate, a cura dalla competente comunità montana, entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'art. 12, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento (CE) n. 555/2008. Le verifiche in loco sono documentate da apposito verbale di controllo. In particolare dal verbale dovrà risultare la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie.

TITOLO IV

ULTERIORI SANZIONI NEI CASI DI MANCATA OSSERVANZA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Art. 10.

Sanzioni ulteriori

1. Il conduttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro della superficie vitata illegale qualora:

a) non comunichi l'opzione prescelta entro il termine di cui all'art. 9, comma 3;

b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'art. 9, comma 4 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nell'ultima dichiarazione di raccolta o di produzione presentata ai sensi della normativa comunitaria vigente;

c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*.

2. La sanzione di cui al comma 1, lettera *b)* si applica dal 1° settembre dell'anno in cui deve essere presentato il contratto di distillazione.

3. La sanzione di cui al comma 1, lettera *c)* si applica dal 1° settembre dell'anno interessato.

4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari, destinate esclusivamente al consumo familiare.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Umbria.

Perugia, 27 ottobre 2009

LORENZETTI

10R1197

REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2009, n. **10.**

Modificazione al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Umbria n. 58 del 30 dicembre 2009)*

La giunta regionale ha approvato.

La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Esenzione totale, esenzione parziale, non esenzione alla compartecipazione al costo delle prestazioni)*. — 1. L'esenzione totale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all'art. 3 viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è inferiore

o pari alla soglia nazionale di povertà relativa, rilevata l'anno antecedente a cui la prestazione si riferisce.

2. L'esenzione parziale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all'art. 3 è strutturata su due livelli diversi di compartecipazione:

a) viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore alla soglia nazionale di povertà relativa, rilevata l'anno antecedente a cui la prestazione si riferisce, e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per due;

b) viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per due e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro.

3. La non esenzione alla compartecipazione al costo sociale degli interventi di cui all'art. 3 è prevista per i soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore al trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per quattro. La giunta regionale, per le prestazioni di cui all'art. 3, può stabilire un tetto massimo del costo delle prestazioni a carico del soggetto non esente.

4. Per i soggetti parzialmente esenti di cui al comma 2 il livello di compartecipazione al costo delle prestazioni è stabilito:

a) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera *a)*:

1) il quindici per cento della quota sociale del costo dell'intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti;

2) il venti per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti;

3) il venticinque per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti;

b) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera *b)*:

1) il trenta per cento della quota sociale del costo dell'intervento a carattere domiciliare rivolta a soggetti non autosufficienti;

2) il quaranta per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture semiresidenziali per soggetti non autosufficienti;

3) il cinquanta per cento della quota sociale della tariffa per l'assistenza in strutture residenziali rivolta a soggetti non autosufficienti.

5. La giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *d)* ed *e)*.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Umbria.

Perugia, 28 dicembre 2009

LORENZETTI

10R1198

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. **21.**

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 - Integrazione

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Campania n. 80 del 28 dicembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata l'iscrizione in termini di competenza della somma di € 25.000.000,00 - spese correnti - nell'unità previsionale di base (UPB) 1.57.101 denominata «Gestione dei servizi di trasporto e attuazione della riforma del trasporto pubblico locale» dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2009.

2. È autorizzata l'iscrizione in bilancio in termini di competenza delle seguenti somme per spese di investimento o correnti come di seguito specificato:

UPB 1.1.6 «Infrastrutture degli enti locali» (Spesa di investimento) + € 12.100.000,00;

UPB 6.23.237 «Spese per attività ed iniziative istituzionali» (Spesa di investimento) + € 2.000.000,00:

UPB 3.12.112 «Orientamento professionale e sperimentazione dei percorsi formativi» (Spesa corrente) + € 800.000,00;

UPB 6.23.222 «Spese per comitati, organi istituzionali, iniziative legislative e referendarie» (Spesa corrente) + € 100.000,00;

3. Alla copertura finanziaria delle spese di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con quota del parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

Art. 2.

1. È approvata una variazione in aumento di competenza e di cassa di €6.000.000,00 nell'UPB 9.31.72 denominata «Tassa automobilistica» iscritta nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 2009.

2. È approvata una variazione in aumento di € 6.000.000,00 – spese di investimento - nell'UPB 1.1.1 denominata «Difesa del suolo» iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

BASSOLINO

10R1266

REGIONE SICILIA

LEGGE 27 ottobre 2009, n. **10.**

Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di disoccupazione1. Lo stato di disoccupazione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa è comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il Centro per l'impiego competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo.

2. Il soggetto interessato, per le finalità delle disposizioni di legge vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo, presenta al Centro per l'impiego competente una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:

a) immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

b) immediata disponibilità alla partecipazione alle misure di orientamento, formazione e politiche attive del lavoro proposte dal Centro per l'impiego competente;

c) eventuale attività lavorativa precedentemente svolta;

d) data dalla quale risulti essere direttamente alla ricerca di lavoro anche attraverso altri organismi autorizzati o accreditati ovvero partecipazioni a bandi o concorsi pubblici o privati.

3. I Centri per l'impiego procedono ad erogare ai soggetti di cui alla presente legge i servizi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo.

4. I Centri per l'impiego rilasciano certificazione sullo stato di disoccupazione e sulla decorrenza iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti di cui al presente articolo e sottopongono le stesse ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. I Centri per l'impiego verificano lo stato di disoccupazione sulla scorta dei criteri adottati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, secondo i principi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 ottobre 2009.

LOMBARDO

10R1192

LEGGE 17 novembre 2009, n. **11.**

Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sicilia n. 53 del 20 novembre 2009)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Imprese beneficiarie

1. La Regione concede un contributo in favore di progetti d'investimento iniziale, come definiti dagli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (g.u.u.e.) C 54 del 4 marzo 2006, nello forma di credito di imposta alle imprese, ivi incluse quelle artigiane, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi, che effettuano entro il termine del 31 dicembre 2013 nuovi investimenti nel territorio della Regione, per un importo agevolabile per le imprese del settore del turismo non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro 4 milioni e per le altre imprese così determinato:

a) microimprese, anche artigiane: non inferiore ad euro 50 mila e non superiore ad euro 500 mila;

b) piccole imprese: non inferiore ad euro 100 mila e non superiore ad euro un milione;

c) medie e grandi imprese: non inferiore ad euro 500 mila e non superiore ad euro 4 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi incluse quelle agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione con riferimento alla sola trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, altresì, alle imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche ed integrazioni, che realizzano nuovi investimenti nel territorio della Regione.

4. Il contributo di cui alla presente legge è riservate prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere.

5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziate è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.

6. Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente dalle riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla medesima.

7. Nell'«Allegato A», che fa parte integrante della presente legge, sono specificate le singole attività dei settori individuati ai precedenti commi.

8. L'agevolazione di cui alla presente legge non si applica alle imprese in difficoltà ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 del 1° ottobre 2004), alle imprese che operano nei settori dell'industria carbonifera, dell'industria siderurgica, delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente negli Allegati I e II degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» alle imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e

assicurativo, ai grandi progetti d'investimento di cui al paragrafo 4.3 degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» e ai progetti di investimento effettuati dalle imprese di cui al comma 2, qualora le spese ammissibili eccedano il massimale di cui al punto 45 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006).

9. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle regole di cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013», eccetto che per i settori di cui al comma 3, per i quali, in caso di intervento concomitante di altri aiuti di provenienza locale, regionale, nazionale o comunitaria, trovano applicazione i massimali d'intensità indicati nella tabella di cui all'Allegato II al «Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca» (pubblicato nella g.u.u.e. L 223 del 15 agosto 2006).

Art. 2.

Misura dell'agevolazione

1. Il credito d'imposta compete nelle seguenti misure:

a) per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato CE in prodotti compresi nel medesimo Allegato I, ubicate in zone agricole svantaggiate: 85 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» (pubblicati nella g.u.u.e. C 319 del 27 dicembre 2006);

b) negli altri casi: 80 per cento dei massimali di intensità di aiuto previsti rispettivamente per le grandi, medie e piccole imprese, dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dalla tabella di cui all'Allegato II al «Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca» e, per le PMI operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, rispettivamente, dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013», se il prodotto trasformato rientra tra quelli di cui all'Allegato I del Trattato CE, e dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, se il prodotto trasformato non rientra tra quelli di cui al predetto Allegato I.

Art. 3.

Credito di imposta per le PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti

1. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, il contributo di cui all'art. 1 è concesso, altresì, alle PMI operanti nei settori di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, derivanti da processi di concentrazione di due o più imprese esistenti, nella misura maggiormente vantaggiosa tra quelle indicate nelle seguenti tabelle *A)* e *B)*, rispettivamente con riferimento al numero di dipendenti dell'impresa richiedente, o, in alternativa, alla somma dei fatturati delle società partecipanti al processo di concentrazione:

Tabella A

Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» e dalla tabella di cui all'Allegato II al «Regolamento (CE) n. 1198/2006) del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca»	Numero dipendenti
100%	da 200 a 249
95%	da 151 a 199
90%	da10 a 150

Tabella B

Percentuale di aiuto rispetto ai massimali previsti per le PMI dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» e dalla tabella di cui all'Allegato II al «Regolamento (CE) n. 1198/2006) del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca»	Classe di fatturato (inmilioni di euro
100%	uguale a 40 e inferiore a 50
95%	uguale a 30 e inferiore a 40
90%	uguale a 2 e inferiore a 30

2. Per fatturato di cui al comma 1 si intende la somma dei ricavi dei valori della produzione netta risultante dalle dichiarazioni presentate dalle società partecipanti al processo di concentrazione relativamente al secondo periodo di imposta precedente a quello in cui la concentrazione è ultimata.

3. Fermi restando i limiti minimi di investimento agevolabile di cui al comma 1 dell'art. 1, gli investimenti di cui al presente articolo sono agevolabili fino ad un importo ammissibile di euro 8 milioni.

Art. 4.

Processo di concentrazione delle imprese

1. Le imprese che hanno attuato il processo di concentrazione devono rispettare le seguenti condizioni:

a) il processo di concentrazione deve essere avviato dopo l'entrata in vigore della presente legge ed ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e la presentazione dell'istanza di cui all'art. 7;

b) l'istanza di agevolazione deve essere presentata entro e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione del processo di concentrazione;

c) le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono avere sede in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo ed essere operative da almeno due anni;

d) il processo di concentrazione non deve interessare imprese tra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero che siano direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

Definizione del processo di concentrazione

1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per concentrazione si intende:

a) la costituzione di un'unica nuova impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;

b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa.

2. La concentrazione si considera realizzata anche attraverso l'acquisizione del controllo di società, di cui all'art. 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli da 2497 a 2497 septies del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'art. 2545 septies del codice civile.

3. La concentrazione si considera avviata nei casi di fusione e di fusione per incorporazione con l'ultima iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti.

Art. 6.

Modalità applicative

1. Il credito di imposta, determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di maturazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

2. I soggetti comunque ammessi ai benefici di cui alla presente legge, indicano nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli investimenti, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati, l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, nonché ogni altro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta dichiarazione.

3. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 102, 102-*bis* e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, esclusi i costi relativi all'acquisto di autovetture, autoveicoli con tara inferiore a 5 quintali, autocarri derivati da autovetture, motoveicoli e simili, di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con decreto 31 dicembre 1988, del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio regionale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. La locazione finanziaria di terreni e di immobili deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto di investimento per le imprese di grandi dimensioni e per tre anni per le PMI. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, i costi di investimento in attivi immateriali derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate sono ammissibili solo fino al 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto. I beni immateriali devono essere utilizzati esclusivamente nella struttura produttiva in cui sono realizzati gli investimenti rilevanti ai fini dell'agevolazione, essere considerati ammortizzabili, essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, figurare all'attivo e restare nello stabilimento del beneficiario dell'agevolazione per un periodo di almeno cinque anni per le imprese di grandi dimensioni e di tre anni per le PMI. I terreni e gli immobili sono ammissibili alle agevolazioni per un importo totale non superiore al 25 per cento del costo complessivo del progetto d'investimento iniziale proposto.

Art. 7.

Modalità di fruizione del contributo

1. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, il cui modello è approvato con apposito provvedimento, indicante i propri elementi identificativi, il settore di appartenenza, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti ed il credito spettante, nonché contenente l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti, successivamente alla data di accoglimento dell'istanza stessa e comunque entro sei mesi dalla predetta data. L'istanza deve, inoltre, riportare i contenuti della perizia giurata di cui al comma 3, con particolare riferimento alla descrizione del progetto di investimento proposto ed alla attestazione indicante in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34, degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» rientra il predetto progetto.

2. L'istanza, da inoltrarsi in via telematica, deve, altresì contenere:

a) gli altri dati indicati nel provvedimento di approvazione del modello di istanza;

b) la dichiarazione prevista dal comma 11 dell'art. 16-*bis*, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la dichiarazione relativa al possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 553 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 205 e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'indicazione, ai fini del rispetto delle regole del cumulo di cui al paragrafo 4.4. degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» dell'ammissione o meno del progetto di investimento per il quale è richiesto il contributo ad altre agevolazioni pubbliche e, in caso affermativo, l'indicazione del loro ammontare;

e) la dichiarazione di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi degli «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà» (pubblicati nella g.u.u.e. C 244 del 1° ottobre 2004);

f) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 2 dell'art. 1, la dichiarazione di coerenza del progetto di investimento iniziale proposto con il Programma di sviluppo rurale - Sicilia 2007/2013 - Misura 5.3.1.2.3 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (123)»;

g) nel caso di imprese operanti nel settore di cui al comma 3 dell'art. 1, la dichiarazione che il progetto di investimento iniziale proposto non riguarda prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento e la trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché, la dichiarazione che il predetto progetto d'investimento è finalizzato al perseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: migliorare le condizioni di lavoro; migliorare e monitorare le condizioni di igiene o di salute pubblica o la qualità dei prodotti; produrre prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato; ridurre l'impatto negativo sull'ambiente; migliorare l'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti; produrre nuovi prodotti, applicare nuove tecnologie o sviluppare metodi di produzione innovativi;

h) nel caso di imprese di grandi dimensioni, la dichiarazione che le spese per investimenti immateriali ammissibili non superano il 50 per cento della spesa di investimento totale ammissibile per il progetto;

i) nel caso di PMI di cui all'art. 3, la dichiarazione che il processo di concentrazione è stato ultimato nel periodo previsto dal comma 1 dell'art. 4, con l'indicazione della data di ultimazione, del numero dei dipendenti e del fatturato di cui al comma 2 dell'art. 3;

j) l'impegno a rendere disponibile, ai fini delle verifiche e dei controlli, sin dall'ammissione all'agevolazione, l'originale della perizia giurata di cui al comma 3, nonché a trasmettere la stessa per il tramite del perito giurato che l'ha redatta, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ammissione all'agevolazione, a pena di decadenza dalla stessa, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

k) l'impegno a partecipare, in forma priva di qualsiasi sostegno pubblico, al finanziamento dell'investimento con un apporto pari ad almeno il 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso;

l) l'impegno a mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni, ovvero di tre anni per le PMI, dopo il suo completamento.

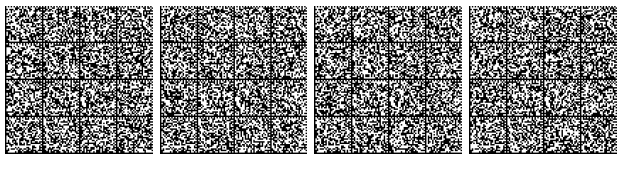

3. La perizia giurata è redatta da un professionista all'uopo abilitato, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura dell'impresa richiedente e deve descrivere il progetto d'investimento, attestando, altresì, in quale delle tipologie di investimento iniziale previste dal citato paragrafo 4, punto 34, degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» rientri il predetto progetto.

4. Le imprese che, presentata l'istanza ai sensi del presente articolo, non ne abbiano ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta relativamente al medesimo progetto di investimento, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla predetta istanza. Rispettate tali condizioni, le imprese conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.

5. In via telematica e con procedura automatizzata, è rilasciata certificazione della data di avvenuta presentazione della domanda, e sono esaminate le istanze di ammissione al beneficio, dando precedenza, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi stanziati.

6. Entro trenta giorni lavorativi dalla presentazione delle istanze, è comunicato, in via telematica, l'accoglimento o l'eventuale diniego del contributo, nel caso in cui manchi uno degli elementi di cui ai commi 1 e 2, nel caso in cui il progetto di investimento proposto non risulti rientrare in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal paragrafo 4, punto 34 degli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013», ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati e comunque, ove non risultino rispettati i presupposti e le condizioni previsti dalla presente legge per la fruizione del credito di imposta.

7. Le istanze rinnovate, ovvero, presentate per la prima volta, espongono la pianificazione degli investimenti scelta dalle imprese richiedenti, con riferimento all'anno nel quale l'istanza è presentata e ai due anni immediatamente successivi.

8. Qualora gli investimenti pianificati ed esposti nella istanza, ai sensi del comma 7, non risultino effettuati entro i due anni successivi a quello di accoglimento, l'impresa beneficiaria decade dall'intera agevolazione. L'utilizzo del credito di imposta è consentito esclusivamente entro i limiti dell'importo maturato in ragione degli investimenti realizzati e comunque nel rispetto dei limiti di utilizzazione massimi, pari al 30 per cento nell'anno di presentazione dell'istanza e al 70 per cento nell'anno successivo. La parte di credito eccedente i predetti massimali annui, può essere fruita entro il secondo anno successivo a quello di accoglimento dell'istanza. Tuttavia, in caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il credito residuo anche successivamente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

9. Per le imprese di cui all'art. 3, a pena di decadenza dall'agevolazione, la concentrazione deve avere una durata di almeno cinque anni dalla data di ultimazione della stessa.

10. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto o, per le PMI il terzo, periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, ovvero - nel caso di terreni ed immobili acquisiti con contratti di locazione finanziaria - se la locazione non prosegua per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni diversi da terreni ed immobili, acquisiti in locazione finanziaria, nel caso in cui non venga esercitato il riscatto, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il credito d'imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

11. Le risorse derivanti da rinunce, da revoche, o da rideterminazioni, anche parziali, dei contributi, sono utilizzate per accogliere le richieste non ammesse per insufficienza di disponibilità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

12. Le modalità di trasmissione telematica previste dal presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come sostituito dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Art. 8.

Disposizioni attuative, verifiche e sanzioni

1. Con uno o più decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i dirigenti generali del Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere dell'Assessorato regionale dell'industria, del Dipartimento regionale degli interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e del Dipartimento regionale della pesca dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e previa intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze e le perizie giurate di cui all'art. 7 ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione della presente legge.

2. Per l'espletamento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, è prevista la stipula con l'Agenzia delle entrate della convenzione di cui all'art. 11.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria si applicano le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previsti per la fruizione del credito di imposta, si procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dai commi 421, 422 e 423 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni e per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Art. 9.

Norme di salvaguardia comunitaria

1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle specifiche discipline settoriali comunitarie.

2. Le modifiche al regime di aiuti di cui alla presente legge, già autorizzato nel testo vigente dalla Commissione europea, sono subordinate alla positiva definizione della procedura di cui all'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano gli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013», gli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» e gli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acqua coltura» (pubblicati nella g.u.u.e. C 84 del 3 aprile 2008).

Art. 10.

Risorse finanziarie

1. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dalla presente legge, le risorse finanziarie per il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi:

a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, del turismo e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 1;

b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti agricoli di cui al comma 2 dell'art. 1

c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio, d'intesa, al fine di individuare le risorse da utilizzare sui relativi programmi, con le Autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 20072013, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è annualmente determinato nei limiti di cui al comma 1 l'ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese di cui agli articoli 1 e 3.

Art. 11.

Convenzione per l'applicazione delle disposizioni agevolative

1. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione della presente legge, provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione di cui all'art. 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Al relativo onere valutato in 820 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede, nell'esercizio finanziario 2009 con le disponibilità dell'U.P.B. 4.3.1.5.3, capitolo 216524 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni 2010-2011 il relativo onere trova riscontro nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1004.

Art. 12.

Regolazioni contabili

1. Per le finalità della presente legge nei limiti indicati dal comma 1 dell'art. 10 è autorizzata, con le modalità ed i vincoli stabiliti dal decreto previsto dal comma 2 del medesimo art. 10, l'utilizzazione delle disponibilità delle risorse FAS a titolarità regionale - priorità 6 «Competitività e sviluppo delle attività produttive» nonché l'utilizzo di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 trasferite alla Regione.

2. Per le finalità previste dal comma 1, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 novembre 2009.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CIMINO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: DI MAURO

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca: BUFARDECI

Assessore regionale per l'industria: Venturi

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti: STRANO

(Omissis).

10R1193

LEGGE 29 dicembre 2009, n. **13.**

Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER L'OCCUPAZIONE

Art. 1.

Proroghe dei contratti di personale a tempo determinato

1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Gli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma, valutati in 4.008 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

3. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2010, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Nelle more dell'affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi di cui all'art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, l'Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative è autorizzata a prorogare al 31 marzo 2010 i progetti attuativi degli sportelli multifunzionali di cui all'art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 16.900 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

5. Per l'esercizio finanziario 2010, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei comuni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare l'importo di 9.000 migliaia di euro da destinare, con specifico vincolo, per le finalità dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per consentire la prosecuzione, sino al 31 marzo 2010, dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzato ad utilizzare il personale a tempo determinato di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche, i cui contratti, in scadenza al 31 dicembre 2009, possono essere prorogati al 31 marzo 2010. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'U. P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

7. Per assicurare la continuità dell'azione tecnico-amministrativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento regionale dell'ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell'attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2010, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all'avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006, che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, progetto PODIS, che ha prestato servizio presso il Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

8. Per le finalità del comma 7, per l'esercizio finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di 875 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 2.

Proroga dei contratti del personale del CEFPAS

1. Per assicurare la continuità dell'azione istituzionale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010 i contratti di lavoro del personale del Centro, selezionato con procedure di evidenza pubblica, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui lo stesso ente è dotato, ai sensi del comma 17 dell'art. 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

Art. 3.

Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 4.

Operazioni connesse alla chiusura del POR 2000-2006

1. In relazione alla chiusura del Programma operativo regionale (POR) della Sicilia 2000-2006, le somme impegnate e non pagate al 30 giugno 2009, vigenti al 30 settembre 2009 a fronte delle quali non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono considerate eliminate dalle scritture contabili e dal conto del patrimonio della Regione dell'esercizio finanziario 2009.

2. Le amministrazioni regionali entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto motivato, da registrarsi presso le competenti ragionerie centrali, possono disporre il mantenimento degli impegni cui corrispondano eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. Le risorse rinvenienti dall'applicazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, nonché le risorse liberate realizzate sugli assi del POR Sicilia Fondo Sociale Europeo (FSE) 2000-2006, sono destinate al finanziamento del piano formativo 2010 predisposto ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIARI URGENTI PER L'ANNO 2009

Art. 5.

Contributo straordinario all'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2009, ad erogare un ulteriore contributo straordinario di 300 migliaia di euro in favore dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, finalizzato al pagamento di salari, stipendi, competenze ed oneri accessori del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2008.

Art. 6.

Modifiche alla Tabella «G» allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6

1. Alla Tabella «G» allegata alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è apportata, per l'esercizio finanziario 2009, la seguente modifica in migliaia di euro: U.P.B. 7.3.2.6.1, capitolo 717910 + 58.000.

Art. 7.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 8.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata Tabella "C", che costituisce parte integrante della presente legge, discendenti dagli articoli 5, 6 e 9.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, LAVORO E URBANISTICA

Art. 9.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario

1. All'art. 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente: «bbis) è concesso, altresì, alle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sul tasso di riferimento sui prestiti agrari per anticipo ai soci conferenti, nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006. L'aiuto di cui alla presente lettera può anche essere concesso alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009) e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.»;

b) alla lettera *a)* del comma 6, le parole «8.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «4.000 migliaia di euro»;

c) alla lettera *b)* del comma 6, le parole «12.000 migliaia di euro» sono sostituite dalle parole «6.000 migliaia di euro»;

d) dopo la lettera *b)* del comma 6 è aggiunta la seguente: «b-bis) 10.000 migliaia di euro per le agevolazioni di cui al comma 1, lettera b-bis)».

Art. 10.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di consolidamento di passività onerose in agricoltura.

1. L'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è sostituito dal seguente: «Art. 18 - Consolidamento passività onerose e interventi per la capitalizzazione - 1. Alle imprese agricole singole e associate possono essere concessi contributi in conto interessi su finanziamenti di durata almeno decennale, di cui almeno uno di preammortamento, contratti per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, già prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e con scadenza entro il 30 giugno 2010; possono essere concessi, altresì, contributi in conto capitale o finanziamenti agevolati finalizzati all'aumento del capitale sociale.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste stabilisce con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, ivi compresa la misura massima delle agevolazioni stesse.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nei limiti e conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007 per le imprese agricole di produzione primaria, mentre nei limiti e conformemente al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006 per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

4. Per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 gennaio 2009 serie C/16 - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n. 248/2009), e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

5. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi anche alle condizioni e nei limiti previsti nella Comunicazione del!a Commissione (2009/C261/02) che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della suddetta Comunicazione e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e della relativa decisione di autorizzazione della Commissione europea.

6. Per le finalità del presente articolo, il fondo unico costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 è incrementato, per l'esercizio finanziario 2009 di 5.000 migliaia di euro».

Art. 11.

Interventi in favore dell'Esa

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, non trovano applicazione per il triennio 2008-2010.

Art. 12.

Norme in materia di politiche del lavoro

1. Al fine dell'ottimizzazione dei fondi destinati dallo Stato ai sensi del comma 6 dell'art. 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Dirigente generale dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzato a finanziare progettualità da destinare a politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale ed occupazionale. I predetti fondi sono incrementati per il periodo 1 gennaio-31 marzo 2010, di 400 migliaia di euro. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 la spesa di 400 migliaia di euro. Il relativo onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 13.

Norme in materia di valutazione ambientale strategica

1. Il comma 3 dell'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è così sostituito: «3. I piani ed i programmi e le loro varianti individuati all'art. 6, commi 2, 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, le cui direttive siano state deliberate dal consiglio comunale prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel medesimo decreto legislativo, ma si concludono secondo la normativa regionale previgente in materia urbanistica e di valutazione ambientale».

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO PER L'ANNO 2010

Art. 14.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2010, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi comunitari previsti nel Programma operativo 2007-2013 e nel Programma attuativo regionale FAS 2007-2013, alle spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, per interventi di tipo conservativo e per interventi nel settore della forestazione e per gli interventi di protezione civile, nonché alle spese relative agli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 3, lettere *g)* ed *h)*, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15.

Trasporto ordini di accreditamento

1. Al comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima delle parole «possono essere trasportati» aggiungere la parola «non»;

b) le parole «per intero o per la parte inestinta, su richiesta dei funzionari delegati» sono soppresse.

2. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «sono» è sostituita con le parole «non possono essere»;

b) le parole «sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati a termini del terzo comma del precedente art. 12» sono soppresse.

3. All'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-*bis*. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio, a norma del comma 4 dell'art. 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere riemessi nell'esercizio finanziario successivo.».

Art. 16.

Effetti della manovra

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto «Effetti della manovra per il triennio 2009-2011», che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 17.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 è abrogato.

2. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, è abrogata.

3. Al comma 24 dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «dall'1 gennaio 2011» sono sostituite dalle parole «dall'1 gennaio 2012»;

b) le parole «Entro l'esercizio 2009» sono sostituite dalle parole «Entro l'esercizio 2010».

4. Al comma 2-*quinquies* dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 dopo le parole «è trasferito,» sono aggiunte le parole «o comandato,».

Art. 18.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui ai Titoli I e IV della presente legge si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2010.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2009.

LOMBARDO

10R1195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 dicembre 2009, n. **12.**

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sicilia n. 59 del 21 dicembre 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ed in particolare il suo articolo 11;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Vista la nota presidenziale n. 7497 del 5 novembre 2009, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha chiesto il parere sullo schema di regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 3, della sopracitata legge regionale n. 19/2008 al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 17, commi 25 e 27, della legge n. 127/1997 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 373/2003;

Visto il parere n. 457/09 reso nell'adunanza del 24 novembre 2009 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 503 del 4 dicembre 2009;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e l'articolazione delle relative strutture intermedie, nel limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, provvedendo altresì a individuare i principi e le modalità per il trasferimento dei compiti e delle funzioni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 della stessa legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

2. Per l'effetto, il regolamento stesso ridefinisce, in fase di prima applicazione, gli ambiti organizzativi e gestionali finalizzati all'avvio della nuova organizzazione dell'Amministrazione regionale, definendo altresì idonee misure transitorie, atte ad evitare, in tale fase, soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Dipartimenti della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali

1. I Dipartimenti regionali della Presidenza della Regione e degli Assessorati regionali, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, curano le materie sotto elencate. I relativi compiti e funzioni sono specificati all'allegato 1 del presente regolamento, unitamente alla distribuzione degli stessi tra le strutture intermedie, distinte in aree e servizi. Il Presidente della Regione può delegare agli Assessori regionali, in coerenza con le rispettive attribuzioni, la trattazione di singoli affari o di blocchi di materie attribuiti ai Dipartimenti regionali della protezione civile, della programmazione ed al Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.

A) *Presidenza della Regione*

Segreteria generale: Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attività inerenti all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere *o)* e *p)* dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni. Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera *q)* del richiamato articolo 2. Ordinamento della comunicazione. Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.

Ufficio legislativo e legale: Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. *Gazzetta Ufficiale*. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo.

Dipartimento regionale della protezione civile: Coordinamento della protezione civile regionale e dei servizi meteorologici.

Dipartimento regionale della programmazione: Programmazione e coordinamento e di tutti i fondi extraregionali- gestione del Documento Unico di Programmazione.

Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione europea.

B) *Assessorato regionale delle attività produttive*

Dipartimento regionale delle attività produttive: Industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi.

C) *Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana*

Dipartimento regionale dei beni culturali e della identità siciliana: Patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana.

D) *Assessorato regionale dell'economia*

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Documento di programmazione economico-finanziaria. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale.

Dipartimento regionale delle finanze e del credito: Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio.

E) *Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità*

Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti: Servizi di pubblica utilità di interesse regionale: acqua e rifiuti. Vigilanza nelle materie di competenza.

Dipartimento regionale dell'energia: energia e fonti energetiche. Miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Vigilanza enti di settore.

F) *Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro*

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali: Programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Servizio civile. Diritti civili. Interventi per l'immigrazione. Pari opportunità.

Dipartimento regionale del lavoro: Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Ammortizzatori sociali. Rapporti con gli enti pubblici relativi.

Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative:

Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche.

G) *Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica*

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale: gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. Attività informatiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi.

Dipartimento regionale delle autonomie locali: Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale.

H) *Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità*

Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore.

I) *Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale*

Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore.

L) *Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari*

Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. lnterventi strutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Vigilanza enti di settore.

Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura:

Interventi infrastrutturali in agricoltura. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore.

Dipartimento regionale degli interventi per la pesca: Pesca.

Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali: Demanio forestale.

M) *Assessorato regionale della salute*

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore.

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico: Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale.

N) *Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente*

Dipartimento regionale dell'ambiente: Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Vigilanza sugli enti di settore.

Dipartimento regionale dell'urbanistica: Urbanistica e pianificazione.

Comando del corpo forestale della Regione siciliana: Corpo forestale.

O) *Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo*

Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.

2. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordinamento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quelle svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggregate, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e compiti omogenei.

3. La modifica di attribuzioni fra Dipartimenti, nonché la soppressione o la creazione di strutture intermedie scaturente da modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra rami di amministrazione o tra dipartimenti possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti numerici ivi previsti, ed emanati nelle forme di cui all'art. 12, ultimo comma, dello Statuto regionale siciliano. Modifiche alla ripartizione di funzioni e compiti tra le strutture intermedie interne ad ogni singolo Dipartimento o variazioni della loro consistenza numerica possono essere operate con decreto del Presidente della Regione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

4. Entro il 31 dicembre 2011, i dirigenti generali preposti ai singoli Dipartimenti provvederanno ad una rinnovata valutazione dell'articolazione organizzativa e funzionale dei Dipartimenti stessi, al fine di pervenire ad una ulteriore aggregazione delle strutture intermedie per materie omogenee e/o su base interprovinciale. Tale aggregazione dovrà comportare una riduzione delle strutture intermedie non inferiore del 20%, a seguito del trasferimento di funzioni agli enti locali, da operarsi ai sensi del titolo IV della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Le modalità alla cui stregua operare la suddetta aggregazione verranno definite nelle direttive presidenziali ed assessoriali e la loro esecuzione entro il termine suddetto costituirà specifico obiettivo per i dirigenti generali.

5. In ragione dell'intervenuta aggregazione delle strutture intermedie, fermo restando l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, i Dirigenti generali preposti ai singoli Dipartimenti regionali saranno tenuti, entro il 31 dicembre 2013, ad operare una riduzione della spesa di parte corrente non inferiore al 20% degli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa, fatte salve le previsioni normative vigenti in materia di spesa del personale, nonché le disposizioni poste nella stessa materia dai contratti collettivi regionali di lavoro. I Dirigenti generali sono tenuti ad osservare le direttive presidenziali ed assessoriali di cui al precedente comma 4, ove verranno altresì individuati i criteri generali sulla base dei quali operare le prescritte riduzioni.

6. Dell'andamento dell'attività di razionalizzazione dell'Amministrazione regionale è data semestralmente informazione alla Giunta regionale da parte del Segretario generale.

7. Tutte le procedure di cui ai commi precedenti si svolgono nel rispetto dell'art. 10 del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e dell'art. 7, lett. *B)*, del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto.

Art. 3.

Strutture aventi compiti interdipartimentali

1. Le funzioni relative alla gestione giuridica ed economica del personale in servizio ed in quiescenza, vengono esercitate per ciascun Assessorato regionale da un servizio del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, ubicato presso la sede dell'Assessorato di riferimento e funzionalmente dipendente dal Dirigente generale del Dipartimento della funzione pubblica. E' fatto divieto di attribuire nei singoli Dipartimenti a strutture di qualsivoglia dimensione i compiti e le funzioni di cui al presente comma, ad esclusione di quanto previsto per il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del comando del Corpo forestale della Regione siciliana.

Art. 4.

Trasferimenti di funzioni e compiti

1. Entro i termini di cui al successivo articolo 6, comma 3, i Dirigenti generali interessati, preposti ai Dipartimenti istituiti in forza dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, provvedono al trasferimento di tutta la documentazione inerente a funzioni e compiti che vengono attribuiti ad altro dipartimento per effetto del presente decreto. A tal fine possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di competenza i dirigenti preposti alle strutture intermedie che avevano già in carico i relativi affari.

2. Nell'effettuare i relativi trasferimenti va data assoluta priorità ai procedimenti ancora in corso e per gli stessi devono venire evidenziati nell'ambito del verbale di consegna dalla struttura cedente lo stato delle relative pratiche ed i termini perentori in procinto di scadenza, nonché ogni ulteriore dato od informazione necessari o utili alla continuità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella materia.

3. La tempestiva ed ordinata conclusione delle procedure di trasferimento costituisce prioritario elemento di valutazione dei comportamenti organizzativi nei confronti dei dirigenti interessati.

4. Il Ragioniere generale della Regione provvederà ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia assicurata, per le singole materie, la continuità della gestione, anche per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture competenti.

Art. 5.

Coordinamento di attività e conflitti di competenza

1. Al fine di garantire l'ordinato e celere trasferimento di funzioni e compiti tra strutture dell'Amministrazione regionale in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, è costituito un Comitato tecnico, coordinato dal Presidente della Regione o da Assessore regionale a tal uopo delegato e composto dal Segretario generale, dall'Avvocato generale, dal Ragioniere generale, dal Dirigente generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Tale organismo fornirà indicazioni operative ai Dirigenti generali per la concreta attuazione delle disposizioni del presente regolamento avvalendosi dell'apporto degli stessi; a tal fine saranno adottate, ove necessarie, apposite circolari del Presidente della Regione.

2. Nei casi in cui un affare od una serie di affari, nell'ambito di un Dipartimento, non siano univocamente riconducibili alla competenza di una struttura intermedia, il Dirigente generale del Dipartimento interessato individua la struttura competente nel rispetto dei principi di completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza.

3. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appartenenti allo stesso ramo

dell'Amministrazione regionale, l'Assessore preposto allo stesso ramo individua la struttura di massima dimensione competente nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

4. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi tra diversi rami dell'Amministrazione regionale, sugli stessi si pronunzia la Giunta regionale nel rispetto dei principi di cui al precedente comma.

Art. 6.

Norme finali e transitorie

1. Con l'adozione del presente provvedimento, l'Amministrazione si avvale della potestà di cui all'articolo 41, comma 1, lett. *a)*, del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza. In particolare, i contratti dei Dirigenti generali, già preposti ai Dipartimenti previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, si intendono risolti alla data dell'1 gennaio 2010.

2. I Dirigenti preposti alle strutture di massima dimensione, previste dall'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, sono nominati con le modalità di cui all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e provvedono, a loro volta, al conferimento degli ulteriori incarichi dirigenziali scaturenti dall'applicazione del presente regolamento, previa risoluzione dei precedenti contratti individuali di lavoro, ai sensi del citato articolo 41, comma 1, lett. *a)*, del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza, fatto salvo quanto specificato nei successivi commi.

3. Il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni dalle strutture intermedie esistenti alla data di adozione del presente regolamento alle strutture intermedie costituite in forza dello stesso è completato entro il termine del 30 aprile 2010, prorogabile per una sola volta per ulteriori giorni sessanta, con decreto del Presidente della Regione da adottarsi in presenza di motivate ragioni organizzative.

4. Per evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle attività dell'Amministrazione regionale, fino alla data di cui al precedente comma 3, i Dirigenti preposti alle strutture intermedie esistenti alla data di adozione del presente regolamento ed, altresì, i Dirigenti preposti alle unità operative di base, mantengono il proprio incarico - che si intende comunque prorogato - operando in via transitoria nell'ambito dei Dipartimenti istituiti ai sensi del medesimo regolamento.

5. A tal fine, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla loro nomina, i Dirigenti generali preposti alle strutture di massima dimensione, istituite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, provvedono alla individuazione delle strutture intermedie delle quali si avvalgono durante la fase transitoria, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento costituito ai sensi del precedente art. 5. La mancata individuazione di tali strutture intermedie nel termine assegnato comporta, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, l'attribuzione in capo al Dirigente della struttura di massima dimensione della qualità di responsabile del procedimento, per tutti gli ambiti di attività affidati al Dipartimento interessato.

6. Tutte le attività da porre in essere in attuazione del presente regolamento, nonché la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 66 del Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza e del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni per il comparto non dirigenziale, vengono esercitate nel rispetto dei Contratto collettivo regionale di lavoro vigenti al tempo della loro effettuazione.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Palermo, 5 dicembre 2009.

LOMBARDO

(Omissis)

10R1194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 dicembre 2009, n. **14.**

Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante «Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sicilia n. 6 dell'8 febbraio 2010)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ed in particolare l'art. 3, recante norme sull'ordinamento degli enti pubblici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo;

Considerato che in applicazione dell'art. 15, comma 11, della citata legge regionale n. 6/09 occorre provvedere all'emanazione delle norme regolamentari di organizzazione e funzionamento del fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana;

Visto il parere n. 477/09 del 15 dicembre 2009 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa n. 477/09 nell'adunanza del 15 dicembre 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 565 del 22 dicembre 2009;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 disciplina l'organizzazione e il funzionamento del «Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale Fondo Pensioni Sicilia», di seguito denominato «Fondo», in conformità alla normativa statale in materia di enti pubblici non economici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria per quanto non previsto dalla legislazione regionale.

Art. 2.

Denominazione

1. Il «Fondo» è un Ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile.

2. Al «Fondo» si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni di riforma della contabilità finanziaria pubblica introdotta dal decreto Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il decreto Presidente Regione siciliana del 29 maggio 2006,

n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.

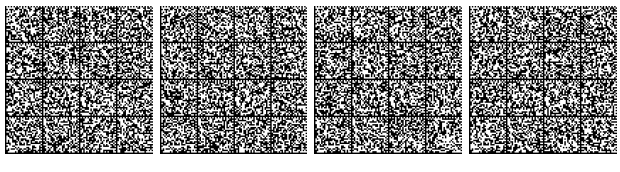

3. Il «Fondo» assume in forza del citato articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, in materia di trattamenti di pensione ed indennità di buonuscita che alla data della sua costituzione facevano capo all'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Sede

Il «Fondo» ha sede in Palermo.

Art. 4.

Attività del «Fondo»

1. Il «Fondo» persegue tutte le finalità inerenti l'erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e in particolare:

a) con oneri a proprio carico, assicura al personale della Regione siciliana destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e ai loro superstiti, i trattamenti previdenziali relativi a pensioni, dirette, indirette e di reversibilità, nonché le indennità per una sola volta in luogo di pensione e gli assegni integrativi nei casi e nelle misure previsti dalla legge, provvedendo altresì alla gestione delle posizioni assicurative, all'adozione dei relativi provvedimenti — anche di riscatto, ricongiunzione, totalizzazione, costituzione di posizione assicurativa — e ai rapporti con gli enti previdenziali;

b) provvede alla gestione, amministrativa e contabile, dei trattamenti di pensione, anche integrativi o sostitutivi, ivi compresa l'adozione dei relativi provvedimenti e le attività che riguardano il pagamento, per il personale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 il cui onere resta carico dell'Amministrazione regionale;

c) con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla liquidazione e all'erogazione dell'indennità di buonuscita o TFR del personale della Regione siciliana ricadente in tale regime.

2. Il diritto alla misura delle prestazioni di pensione e buonuscita, assicurate e gestite dal «Fondo», restano disciplinati dalle norme regionali e statali vigenti in materia.

3. È fatta salva l'eventualità della gestione di ulteriori compiti e prestazioni che al «Fondo» vengano successivamente affidati dalla legge regionale.

Art. 5.

Vigilanza

1. Il «Fondo» è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che ne approva il bilancio di previsione, le variazioni al preventivo finanziario, il rendiconto generale ed il bilancio tecnico.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 48 e 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Art. 6.

Organi del «Fondo»

1. Sono organi del «Fondo»:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il Direttore del «Fondo». 2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono nominati gli organi del «Fondo» e sono definiti i relativi compensi nel rispetto delle norme nazionali e regionali sui tetti di spesa.

3. A tutte le nomine si procede nel rispetto della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Gli organi di cui al comma 1, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

Art. 7.

Il Presidente

1. Il Presidente del «Fondo» viene nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, scelto tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità nel settore dell'amministrazione pubblica o dei fondi pensione e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Il Presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) ha la legale rappresentanza del «Fondo»;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) sottoscrivere convenzioni, contratti o accordi occorrenti per l'attuazione delle finalità dell'Ente ed ogni altro atto con il quale si dispongono spese a carico del «Fondo»;

e) vigila sul funzionamento dei servizi del «Fondo»;

f) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del Consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle strutture intermedie del «Fondo»;

g) può disporre, anche su proposta del Direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del Consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al Consiglio stesso nella prima seduta utile;

h) convoca il Consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta entrambi i consiglieri, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima.

3. In caso di assenza o di altro impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica ed è composto dal presidente del Fondo, che lo presiede, e da due esperti scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. Al Consiglio di amministrazione, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 479 e successive modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) delibera sul regolamento organizzativo interno del «Fondo»;

b) delibera sul regolamento contabile interno del «Fondo»;

c) delibera sul regolamento interno del CDA per le adunanze ed il funzionamento;

d) delibera sul bilancio di previsione, sulle variazioni al preventivo finanziario, sul rendiconto generale e sul bilancio tecnico;

e) delibera sulle convenzioni, contratti o accordi occorrenti per l'attuazione delle finalità del «Fondo»;

f) delibera sugli investimenti delle risorse finanziarie acquisite dal «Fondo»;

g) propone le eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento;

h) designa il direttore del «Fondo»;

i) elegge nel proprio seno il vicepresidente ed il segretario;

j) approva ed attribuisce al direttore del «Fondo» le risorse annuali di spesa;

k) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni e per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente o se assente del vice presidente.

Art. 9.

Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica, è composto da 8 membri, di cui 4 designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative in ambito regionale, due dal Dipartimento della funzione pubblica e del personale, due dal Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro. Ai componenti del Consiglio non è dovuto alcun tipo di compenso se non il mero rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute.

2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo del «Fondo»;

b) emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente;

c) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento.

3. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, tra i membri di designazione regionale, nella prima seduta, il proprio presidente e, su proposta di quest'ultimo, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o di impedimento che deve essere scelto tra i consiglieri designati dalle confederazioni sindacali.

4. Il funzionamento del Consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal Consiglio stesso. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o in sua assenza il voto del vicepresidente.

5. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo della regolarità amministrativa e contabile del «Fondo» è demandato al Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti rispettivamente:

a) dal Presidente della Regione uno effettivo e uno supplente; *b)* dall'Assessore per l'economia uno effettivo e uno supplente; *c)* dall'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica uno effettivo;

2. I componenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 coordinato con il decreto del Presidente della Regione siciliana 29 maggio 2006, n. 729 e della normativa regionale applicabile.

4. Esso è presieduto dal revisore effettivo con maggiore anzianità di iscrizione nel registro di cui al comma 2.

Art. 11.

Direttore del «Fondo»

1. Il direttore del «Fondo» è nominato tra i dirigenti regionali in servizio, su designazione del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente della Regione.

2. Il direttore del «Fondo», nell'ambito delle funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, svolge in particolare i seguenti compiti:

a) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del Consiglio di vigilanza;

b) ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;

c) sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;

d) cura l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali, assicurando altresì la tempestiva esecuzione delle notificazioni, comunicazioni e pubblicazioni prescritte.

3. La retribuzione di posizione del direttore del «Fondo» viene determinata tenuto conto dei parametri stabiliti dal CCRL per i Dirigenti generali.

4. Per la costituzione, rimozione, decadenza e cessazione del rapporto di lavoro del Direttore generale, ivi compreso il trattamento di quiescenza, trovano applicazione le previsioni della legislazione in materia di incarichi dirigenziali.

Art. 12.

Garante per l'erogazione delle prestazioni del «Fondo»

1. Il Garante per l'erogazione delle prestazioni del «Fondo», sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dai soggetti interessati, rivolge richieste di documenti o richieste di chiarimenti agli uffici competenti che dovranno rispondere entro trenta giorni, attivando, eventualmente, le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi che presentino evidenti elementi di irregolarità, nonché le procedure conciliative a fronte di potenziali contenziosi.

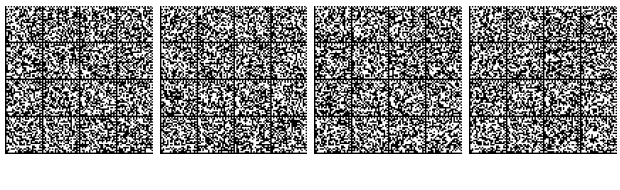

2. Il Garante è nominato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e per la funzione pubblica ed è scelto tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati in quiescenza; *b)* dirigenti generali dell'Amministrazione regionale in quiescenza.

3. Al Garante è dovuto un compenso che verrà definito secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento, comunque in misura non superiore a quello previsto per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Gestioni separate

1. La dotazione e le entrate del «Fondo» sono gestite separatamente con contabilità distinte secondo un criterio di destinazione nel modo che segue:

a) i contributi di quiescenza e i rendimenti degli impieghi dei montanti contributivi cumulati relativi al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche in favore degli stessi;

b) i trasferimenti della Regione sono destinati al pagamento delle prestazioni pensionistiche per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 ed al pagamento dell'indennità di buonuscita del personale regionale in regime di TFR;

c) nell'eventualità in cui l'ente gestisca anche ulteriori prestazioni le relative entrate sono destinate specificatamente al finanziamento delle stesse.

2. Per ciascuna delle destinazioni previste nei commi precedenti, sono determinate, nel bilancio preventivo del «Fondo», le somme occorrenti per far fronte agli impegni di spesa.

Art. 14.

Entrate contributive

1. L'Amministrazione regionale provvederà al versamento in favore del «Fondo», a mezzo di appositi trasferimenti aventi cadenza periodica e assicurando il rispetto dei termini previsti dalla legge, della contribuzione ai fini pensionistici del personale della Regione siciliana destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

2. Resta di competenza dell'Amministrazione regionale l'attività di accertamento, riscossione e di vigilanza sulla contribuzione ai fini di pensione del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e sulla contribuzione di buonuscita per il personale regionale che conserva il regime di TFR.

Art. 15.

Conferimenti ed impieghi del «Fondo»

1. In sede di prima applicazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, il Presidente della Regione trasferisce gli immobili individuati con apposito decreto per una dotazione non inferiore a quella necessaria a garantire l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Fondo. Parimenti, tale dotazione dovrà essere integrata in termini prioritari per prevenire situazioni di disequilibrio.

2. La valutazione patrimoniale degli immobili oggetto di conferimento non potrà prescindere dall'indicazione, oltre che del valore patrimoniale intrinseco, anche del grado di redditività e di liquidabilità.

3. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lett. *a)* e *c)*, eccedenti le normali necessità del «Fondo» sono investite in operazioni comunque a capitale garantito e prevalentemente:

a) in titoli obbligazionari emessi in euro dallo Stato o dalla Regione ovvero garantiti da tali Enti;

b) in titoli obbligazionari non strutturati emessi in euro da emittenti europei con rating non inferiore a quello dello Stato italiano;

c) in beni immobili da cedere in locazione destinandoli, preferibilmente, a sedi di uffici di enti pubblici o a servizi di istituto del «Fondo» stesso.

Art. 16.

Personale del «Fondo»

1. Ai servizi del «Fondo» si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale collocato in posizione di distacco.

2. Gli oneri del personale restano interamente a carico dell'Amministrazione regionale.

3. Le competenze fondamentali al personale di cui al precedente comma continuano ad essere corrisposte dalle Amministrazioni di appartenenza.

4. Al trattamento economico accessorio provvede il Fondo di quiescenza con appositi trasferimenti a carico dell'Amministrazione regionale.

5. Resta confermato il patrocinio giudiziale a carico dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 17.

Dotazione organica

1. La dotazione organica iniziale del «Fondo» è stabilita in n. 110 (centodieci) unità in posizione di distacco: di cui 8 (otto) con qualifica dirigenziale.

2. Il Consiglio di amministrazione provvederà, entro 180 giorni dal presente decreto, ad elaborare, sulla scorta dell'effettivo e comprovato fabbisogno, l'organigramma e il funzionigramma del «Fondo» in relazione alle esigenze gestionali identificate. La dotazione a regime che non potrà eccedere il 20% della dotazione iniziale.

3. Il Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, può richiedere al Presidente della Regione di apportare con regolamento regionale modifiche, integrazioni e/o impinguamenti della dotazione organica che risultino necessari in relazione al mutamento delle esigenze organizzative.

Art. 18.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento può essere modificato con decreto del Presidente della Regione secondo le previsioni dell'articolo 15, comma 11, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Palermo, 23 dicembre 2009.

LOMBARDO

10R1196

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISO DI RETTIFICA

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana). (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009 Parte Prima)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 3 del 25 gennaio 2010)*

Con riferimento alla legge in oggetto, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, 31 dicembre 2009, n. 56, si segnala che, per mero errore materiale, al comma 3 dell'articolo 10 le parole: «*titolari delle attrezzature*» sono da leggersi: «*titolari dell'autorizzazione*».

10R1337

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-044) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

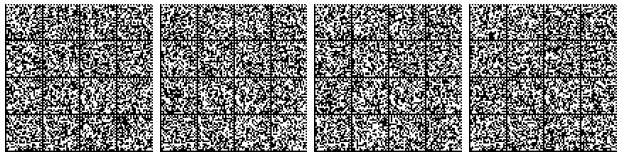

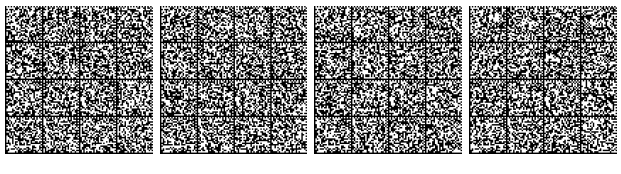

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)
- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)
- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

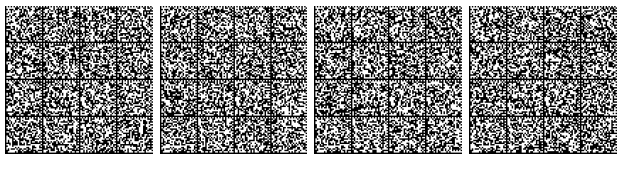

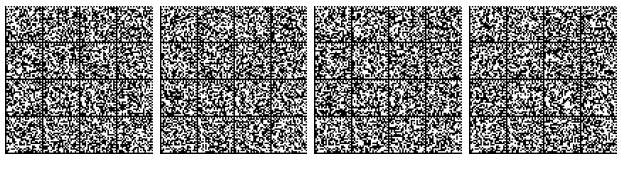

45-410700101106
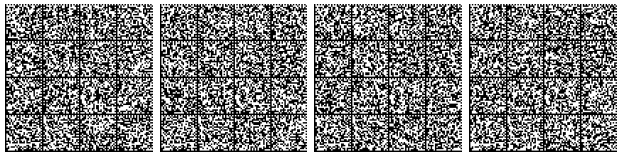
€ 3,00